CLV. SEDUTA

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 1949

Presidenza del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

INDI

del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 5446

Disegni di legge:

(Presentazione) 5482

(Trasmissione e deferimento a Commissione permanente) 5446

Disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma II, della Costituzione e concernente modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione » (264) (Discussione e approvazione):

BERTONE, *relatore* 5455

Disegno di legge: « Trasferimento a capitale dei saldi attivi delle rivalutazioni per conguaglio monetario operate a mente del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49 » (195 -*Urgenza*) (Discussione e approvazione):

BERTONE 5455
ZOLI, *relatore* 5455
GUGLIELMONE 5456
VANONI, *Ministro delle finanze* 5458

Disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale » (23-A) (Seguito della discussione):

LUCIFERO 5468
JANNUZZI 5469
ZOLI 5470
TERRACINI 5470
BERLINGUER 5471
PERSICO, *relatore* . . . . . *Pag.* 5471
GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia* . . 5472
CONTI 5473
SALOMONE 5474
VERONI 5477
PRESIDENTE 5477
BOSCO Giacinto 5477
TESSITORI 5478
GRISOLIA 5479
AZARA 5480

Interpellanze (Svolgimento):

SAMEK LODOVICI 5459
GASPAROTTO 5464
SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica* 5465

Interrogazioni:

(Annunzio) 5482

(Svolgimento):

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste* 5446
FIORE 5447
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 5447
SALOMONE 5450
SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica* 5451
GENCO 5451

Inversione dell'ordine del giorno 5453

Proposta di legge (Presentazione):

FORTUNATI 5446

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

La seduta è aperta alle ore 16.

MOLINELLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Donati per giorni 3. Se non si fanno osservazioni il congedo si intende accordato.

Trasmissione di disegno di legge e deferimento a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge: « Promozione al grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri e ammissione ai corsi allievi sottufficiali per gli anni scolastici 1948-49 e 1949-50 dei militari dell'Arma stessa reduci dalla prigionia e dalla deportazione » (269).

Il Presidente, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito tale disegno di legge all'esame e all'approvazione della 4ª Commissione permanente (Difesa).

Presentazione di proposta di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Fortunati, Boccassi, Caldera, Cermignani, Cerruti, Grisolia, Li Causi, Mancinelli, Molinelli, Montagnani, Pellegrini, Pucci, Ruggeri, Salvagiani, Sereni e Tonello hanno presentato un disegno di legge concernente provvedimenti per la riorganizzazione della finanza locale (270).

Il disegno di legge sarà trasmesso alla Commissione competente.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

FORTUNATI. Noi desideriamo che l'esame di questo disegno di legge avvenga con la procedura di urgenza, data la particolare situazione della finanza locale e dato il fatto che le Camere saranno presto chiamate ad approvare i bilanci preventivi. Si tratta di provvedimenti che dovrebbero essere presi in connessione con la discussione dei bilanci.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la richiesta avanzata dal senatore Fortunati di adottare il procedimento d'urgenza per questa proposta di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La proposta di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento per la procedura d'urgenza.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Fiore al Ministro dell'agricoltura e foreste: « per conoscere: 1° se non reputa irrisorio lo stanziamento di 35 milioni a favore dei coltivatori diretti e piccoli proprietari della provincia di Messina per i danni subiti per le recenti alluvioni, 2° se non crede urgente erogare una congrua somma a favore dei coltivatori diretti e piccoli proprietari danneggiati dalle alluvioni e che possiedono una estensione di terreno inferiore al mezzo ettaro; 3° se non crede urgente iniziare nei territori dei paesi danneggiati opere stabili di rimboschimento e di sistemazione montana (queste ultime di concerto col Ministro dei lavori pubblici) ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Canevari, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, per rispondere a questa interrogazione.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Faccio presente all'onorevole interrogante che il Ministero dell'agricoltura e foreste non ha facoltà, in difetto di disposizioni legislative che a ciò lo autorizzino, di erogare fondi per risarcire i danni causati dal maltempo alle aziende agricole. La somma di 35 milioni alla quale si riferisce l'interrogazione, recentemente assegnata alla provincia di Messina, non è destinata alla riparazione di tali danni, bensì alla applicazione delle provvidenze arrecate dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, delle quali possono tuttavia giovarsi le aziende colpite dalle alluvioni. È stato anzi stabilito che a queste, se siano piccole aziende, debba essere accordata assoluta preferenza nella

concessione dei contributi previsti dal citato decreto legislativo. La misura della assegnazione ha dovuto essere necessariamente contenuta nei limiti imposti dalla relativamente modesta entità dei fondi complessivamente disponibili e dalle necessità delle altre provincie Per l'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale, da eseguirsi in Sicilia durante l'esercizio 1948-49, è stata prevista una assegnazione di fondi di 700 milioni, di cui 350 milioni per opere forestali. Quest'ultima somma sarà ripartita tra le varie provincie secondo quanto sarà stabilito dall'Assessorato per la regione siciliana, in base al programma studiato dagli organi forestali locali. Il finanziamento è ancora in corso

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fiore per dichiarare se è soddisfatto

FIORE. Onorevole Presidente, faccio presente che segue un'altra interrogazione da me presentata al Ministro dei lavori pubblici sullo stesso argomento. Se l'onorevole Sottosegretario per i lavori pubblici volesse rispondere subito, io mi riserverei di parlare dopo di lui

PRESIDENTE. Se non si fanno obbiezioni, possiamo passare alla seconda interrogazione, presentata dal senatore Fiore al Ministro dei lavori pubblici: « per sapere quali somme ha erogato od intenda erogare a favore dei 40 Comuni circa della provincia di Messina danneggiati dalle recenti alluvioni, per conoscere se gli stanziamenti, a giudizio del Ministro, sono o saranno tali da dare la possibilità di costruire opere stabili atte a dare una certa sicurezza che, in caso di maltempo, i danni non si ripetano ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, per rispondere a questa interrogazione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'ultima alluvione verificatasi in Sicilia, e precisamente nella provincia di Messina, ha arrecato danni che sono stati valutati, *grosso modo* e complessivamente per tutte le opere di competenza di tutti gli enti e per i danni ai fabbricati e ai privati, in circa 600 milioni. Questo danno purtroppo si è aggiunto a tanti altri che in questi ultimi anni si sono abbattuti su tutte le regioni d'Italia Occorre però, subito, per chiarire le idee, a mio avviso, fare una distinzione di categorie di danni per poter stabilire quali sono gli obblighi dello Stato e del Ministero dei lavori pubblici in particolare in questa circostanza.

Come l'onorevole interrogante sa, il Ministero dei lavori pubblici in queste disgraziate occasioni deve intervenire, per le leggi che sono in vigore, prima di tutto per il pronto soccorso, il quale è regolato nella sua applicazione dalla legge 12 aprile 1948, n. 1010, che prevede l'intervento del Ministero dei lavori pubblici per opere di pronto soccorso vero e proprio, puntellamento, ripristino del transito sulle strade ove fosse stato interrotto, ripristino, alla meglio, di acquedotti, costruzione di ricoveri provvisori ove vi fossero persone rimaste senza tetto, insomma un insieme di interventi che hanno un carattere di vero e proprio pronto soccorso. Inoltre il Ministero dei lavori pubblici ha l'obbligo, in queste circostanze, di intervenire a ripristinare e ad eseguire le riparazioni definitive delle opere che sono di competenza dello Stato Non è previsto alcun intervento per quelli che sono i danni ai privati; invece per quelli che sono i danni alle opere di competenza degli enti locali, è previsto dalla legge organica un possibile intervento dello Stato attraverso una erogazione di sussidi. Questa è la situazione legislativa odierna.

Ora, per la alluvione di cui stiamo parlando, i danni accertati, tradotti in cifre, sono presso a poco questi: per interventi di pronto soccorso si valuta un fabbisogno di circa 150 milioni; per riparazioni definitive di opere a carico dello Stato si valuta un intervento di 75 milioni; come vede l'onorevole interrogante, il grosso del danno non è praticamente in queste due categorie, ma è purtroppo nella categoria delle opere di competenza degli enti locali e in quella di competenza privata

Per quanto riguarda il pronto soccorso vero e proprio posso assicurare che il Genio civile è già intervenuto, nei limiti delle sue possibilità, e sta intervenendo così come le possibilità glielo consentono Il pronto soccorso d'altra parte è qualcosa di momentaneo, di transitorio, di limitato nel tempo. Per quanto riguarda la riparazione definitiva per le opere di competenza dello Stato si conta di poter intervenire non appena si saranno accertati esattamente i danni e si saranno redatti i relativi

progetti e perizie Ma occorreranno dei fondi che ormai, a bilancio moltrato, non sono abbondanti sul capitolo relativo.

Per quanto riguarda poi l'intervento eventuale a favore degli enti locali con la concessione di sussidi, di cui parlavamo poco fa, debbo dire chiararmente che il bilancio non consente assolutamente di poter intervenire, perchè i limitati fondi che erano stati stanziati nel bilancio sono prosciugati già da molto tempo, così come, disgraziatamente, si sono prosciugati, per la sequela di calamità che in questi ultimi anni si è abbattuta nel nostro Paese, anche i fondi relativi al pronto soccorso vero e proprio. E il Ministero dei lavori pubblici si è preoccupato, non da oggi soltanto, ma da tempo e seriamente, del problema, tanto che io potrei — non lo faccio per non annoiare il Senato — esporre all'onorevole interrogante tutta la serie di iniziative e di provvedimenti che si sono presi o si sta concertando di prendere con il Ministero del tesoro proprio per rinsanguare quel capitolo del bilancio al quale si deve attingere per le opere di pronto soccorso e per il resto.

Detto questo, non avrei altro da dire. Capisco che la risposta che ho dato all'onorevole interrogante non può essere evidentemente di grande soddisfazione per lui Ma ritengo che sia mio dovere dire chiaramente come stanno le cose. Quel che posso dire con certezza, e di cui posso assicurare l'onorevole interrogante, è che del problema il Ministero si sta preoccupando molto seriamente, e nei limiti delle possibilità noi faremo di tutto per andare incontro a queste necessità, per risolvere, naturalmente con la dovuta graduatoria di urgenza, i vari problemi che ci si presentano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fiore per dichiarare se è soddisfatto.

FIORE L'onorevole Sottosegretario stesso ha confessato che io non potevo essere soddisfatto della sua risposta Quali sono le somme che occorrono per riparare i danni? Per i lavori pubblici circa 600 milioni, per l'agricoltura 300 milioni. Quali soccorsi di urgenza si sono ricevuti fino a questo momento? Dal Ministero dell'interno 10 milioni, dal Vice Presidente del Consiglio, onorevole Saragat, stornati dal soccorso invernale, 15 milioni e 3 milioni dalla Regione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Dalla Regione sono stati erogati 50 milioni.

FIORE. Quindi, in tutto, 28 milioni, la Regione ha poi stanziato 50 milioni per lavori pubblici.

Ora qual'è la situazione? In fondo i danni che si sono prodotti per le alluvioni di questo anno sono la risultante di tutta l'incuria, di tutte le manchevolezze che nel passato si sono avute. L'altro anno, per esempio, il Ministero dei lavori pubblici aveva stanziato una somma di 150 milioni per i danni alluvionali del 1947-1948. Però il Ministero del tesoro non ha creduto opportuno erogare questa somma ed i danni si sono accumulati. Qual'è la condizione della nostra provincia? Io vi cito, per non tediarvi, pochi comuni, per far risaltare la responsabilità del Governo Il comune di Limina è uno dei quattro comuni della nostra provincia, completamente isolato, cioè non allacciato nè a strade provinciali, nè a strade nazionali In questo comune, in seguito ad un tracciato stradale del 1911, nel 1922 si appaltarono due tronchi di strade; nel 1930 si è ultimato un tronco di strada; l'altro, per mancanza di finanziamento. non si è mai potuto ultimare e fino ad ora è rimasto incompiuto Nel 1946 sono stati appaltati due tronchi di strada e mentre uno è stato ultimato, l'altro, per mancanza di finanziamento, come al solito, è rimasto incompiuto. Ed allora il primo tronco che era stato costruito alla garibaldina, cioè senza fondo stradale (senza massicciata, senza cunette ecc), con le alluvioni è stato quasi completamente eroso Quindi lo Stato dovrà rifarlo al completo, dopo che si sono spesi svariati milioni per la costruzione. Pensate che abbiamo quattro comuni che sono mancanti oltrechè di strade, anche di una farmacia Quando gli abitanti del luogo hanno bisogno di una medicina, devono percorrere a schiena d'asino tre ore di strada per andare nel comune di Santa Teresa a comprare i medicinali occorrenti

È naturale ed è evidente che quando non si fanno opere di rimboschimento, e le opere di risaldamento sono costituite semplicemente

da gabbioni, le alluvioni portano via i gabbioni ed i danni all'agricoltura sono ingentissimi. Pensate che nel comune di Limina abbiamo 40 ettari di terreno che sono stati completamente devastati; 550 alberi, di cui 200 alberi d'ulivo e 300 alberi di mandorlo, sono stati completamente distrutti.

Ancora, fino ad oggi, dopo un mese e mezzo dall'alluvione, il comune di Limina è completamente isolato e non possiamo recarci nel luogo, perchè la piena del torrente impedisce che si abbiano comunicazioni e nè il Genio civile nè la Prefettura sono riuscite, tranne che con comunicazioni telegrafiche, a ristabilire i contatti

Nel comune di Graniti l'alluvione, oltre ad aver distrutto la strada provinciale per circa 40 metri, fino al fondo stradale, appunto perchè mancano i muri di arginamento, ha devastato anche il cimitero, per cui la popolazione ha dovuto subire lo spettacolo doloroso e macabro di vedere i resti umani galleggiare sulle acque A sanare questa situazione praticamente finora non si è ancora provveduto Non ci sono certamente nel bilancio del Ministero dei fondi stanziati per queste occasioni; ma mi pare che appunto per queste occasioni è necessario emanare provvedimenti speciali Nella frazione San Basilio (Novara) 1 600 abitanti vivono completamente isolati, perchè senza strada che unisce la frazione al capoluogo Del tronco di strada che era stato appaltato nel 1946, in verità non si è fatto che il tracciato e qualche opera d'arte; dopo due anni di lavoro, detto tronco è stato gravemente danneggiato e in questo paese non ci sono strade che allaccino nemmeno alle vicine frazioni, nè strade interne Io ho assistito, trovandomi sul posto in una di queste cosiddette strade interne, ad un episodio caratteristico un asino con un fascio di legna andava in un certo senso, mentre un altro veniva nel senso contrario, per cui il secondo asino è dovuto tornare indietro quasi sino alla fine della strada, perchè altrimenti l'altro non poteva passare Pensate ai comuni che si trovano in tali condizioni, pensate cosa avviene quando una pioggia torrenziale investe questi territori Evidentemente allora tutta la popolazione è posta nella condizione di non poter svolgere nessuna attività. A parte poi il fatto che una piccola frazione di queste grosse frazioni è proprio in grave pericolo perchè il franamento del torrente, mancante di argine, trascina con sè le case. Abbiamo avuto case distrutte, per esempio sei nel centro abitato del comune di Limina, ventuno nelle campagne Abbiamo avuto migliaia di metri lineari di muri a secco distrutti, così nel paese di Limina come in altri paesi Ora, è possibile che noi non si possa far niente, come appunto fino ad ora si è fatto? I fondi dati alla Prefettura di Messina pongono in grave imbarazzo il Prefetto sul come distribuirli

All'onorevole Sottosegretario per l'agricoltura dico che per la Sicilia era stato stabilito lo stanziamento di 625 milioni, mentre ne sono stati dati solamente, fino ad ora, 345 C'è da osservare che questi contributi vengono concessi solo dopo che le migliorie sono state fatte. Queste indennità, poi, sono date solamente ai proprietari che possiedono una superficie di terreno superiore ad un ettaro. Ora io osservo che una parte della nostra provincia si trova in montagna e che in montagna ci sono migliaia di piccoli proprietari e coltivatori diretti Ora, questi piccoli proprietari, che hanno un'estensione di terreno minore di un ettaro, non avranno assolutamente niente Capisco che la legge è la legge, ma ho chiesto e chiedo al Governo di intervenire con un provvedimento speciale di urgenza per la nostra provincia Per questo si è costituito un Comitato provinciale permanente composto dai sindaci, dalle organizzazioni sindacali e da elementi di vari partiti, perchè è bene che si metta in chiaro che non si vuole il soccorso semplicemente di urgenza, anche se questo è necessario, ma si vuole sistemare finalmente questa situazione Non è possibile che lo Stato getti via milioni così come per le strade di Limina e di San Basilio, dove si dovrà rifare buona parte dei lavori già fatti, perchè le alluvioni hanno danneggiato quello che era stato costruito

Se non si costruiscono delle opere stabili e serie, se non si imbrigliano le acque, chi ci garantisce che tutta la frazione di Gallodoro (Setajanni) in una eventuale altra alluvione non sarà completamente distrutta e che il paese di Roccafiorita ed altri non franeranno a valle? Se il fiume Alcantara non viene ar-

ginato, come è possibile salvare il paese di Maio, che è stato già investito dalle acque e i cui abitanti sono dovuti andare in pellegrinaggio per le campagne per potersi trarre in salvo? Come è possibile che quasi tutti i comuni di mezza montagna, della nostra provincia, continuino a rimanere in queste condizioni? Sono necessarie opere di arginamento e di rimboschimento, ma non a parole, perchè altrimenti un altr'anno, ritrovandoci in queste condizioni, voi ci risponderete come ci avete risposto oggi E allora noi dovremmo dire che il Governo non crede di dare un aiuto e l'agitazione di quelle popolazioni si trasformerà in qualcosa di più serio, perchè non è possibile che esse rimangano nelle condizioni attuali.

Riferirò quindi la risposta del Governo e saranno le popolazioni interessate ad adottare i mezzi idonei per porre fine a questa situazione.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Salomone al Ministro dei lavori pubblici: « per conoscere i motivi per i quali non sono stati finora compiuti i lavori di difesa dell'abitato di Pizzo (Catanzaro), gravemente minacciato dal mare, e riconosciuti di urgente e inderogabile necessità dagli uffici competenti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, per rispondere a questa interrogazione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il problema sollevato dal senatore Salomone circa la difesa dell'abitato di Pizzo, minacciato dalla corrosione del mare, è stato attentamente studiato dal Ministero dei lavori pubblici ed è stata prospettata la soluzione di costruire tre scogliere frangiflutti della lunghezza di 90 metri ciascuna.

La deficienza dei fondi necessari per eseguire i lavori anzidetti non ha consentito di provvedere all'inizio dell'opera nello scorso esercizio e solamente ora, appena esperita la prescritta istruttoria, si potrà far luogo all'appalto dei lavori di un primo tratto di scogliera per un importo di 22 milioni, ai quali il Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro darà corso all'inizio della prossima buona stagione.

Nei riguardi poi del piede della roccia su cui è edificato il nucleo principale dell'abitato di Pizzo, gli sgrottamenti esistenti non danno per ora motivo a preoccupazioni, in quanto la roccia è in massima parte di natura salda. Tuttavia questo Ministero aveva già disposto perchè fossero eseguiti accurati rilievi di tali sgrottamenti onde misurarne l'ampiezza e la profondità ed in conseguenza decidere se e quali opere di difesa fosse necessario eseguire per arrestare il fenomeno di erosione, il cui progresso potrebbe essere causa di danni

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole interrogante per dichiarare se è soddisfatto.

SALOMONE. Prendo atto delle informazioni che mi ha dato l'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

Debbo, tuttavia, rilevare che per quel che riguarda la progettazione dei lavori per il frangiflutti, fino a poco tempo addietro la progettazione non era stata ancora fatta C'era la mancanza dei fondi, è vero, ma, per lo meno, il progetto poteva essere preparato, in modo che, quando i fondi fossero venuti, i lavori si sarebbero potuti eseguire con la dovuta sollecitudine.

Quindi raccomando che, ormai che i fondi sono stati assegnati, i lavori, con i progetti che voglio sperare siano stati perfezionati, possano avere inizio senza ulteriore dannoso indugio.

In rapporto al pericolo, per quello che riguarda la parte principale dell'abitato, onorevole Sottosegretario, mi permetta che, con maggiore conoscenza dello stato delle cose, io dica che il pericolo esiste, ed è un pericolo grave, riconosciuto dalle autorità e dagli uffici tecnici. Mi si promise che sarebbero stati fatti dei rilievi, degli studi, e questi rilievi e questi studi, che, naturalmente, non possono compiersi che nella buona stagione, si sarebbero dovuti eseguire fin dall'estate del 1948; ma non furono fatti.

Voglio sperare che, considerando tale stato di cose, il Ministero vorrà far provvedere a questi studi e a questi rilievi, e quindi a quelle che sono le provvidenze indispensabili per la sicurezza dell'abitato di Pizzo

PRESIDENTE. L'interrogazione che segue, quella del senatore Bardini, per accordo tra l'interrogante ed il Ministro, è rinviata.

L'interrogazione seguente del senatore Montemartini, per l'assenza dell'onorevole interrogante, s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Genco all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: « per sapere quali provvedimenti intenda prendere per togliere dal centro dell'abitato di Gioia del Colle (Bari) il tubercolosario militare della Croce Rossa Italiana, allogato in un edificio scolastico, con evidente grave pericolo di contagio per quella laboriosa ed industre città, dove già si notano tracce indubbie del propagarsi del male ».

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.* Il sanatorio di Gioia del Colle è uno dei cosiddetti sanatori convenzionati, cioè è uno di quei sanatori che si sono allogati negli edifici che durante la guerra erano stati adibiti ad ospedali militari; la convenzione era avvenuta allora tra il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, la Direzione generale dell'assistenza post-bellica e l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Da allora è gestito dalla Croce Rossa Italiana e dal Sovrano Militare Ordine di Malta. Il sanatorio dispone di circa 240 posti-letto; il Consorzio, anzi l'organo di sorveglianza di questo ospedale convenzionato, è a giorno delle deficienze di questo sanatorio e non ha mancato anche di prendere qualche provvedimento in proposito, emanando disposizioni per una migliore attrezzatura. Però, dal momento che vi è una assoluta deficienza soprattutto nelle Puglie di sanatori del genere, se non ci trovassimo in tale difficoltà, noi avremmo senz'altro ordinato la chiusura di questo sanatorio. Viceversa necessità vuole che lo si mantenga ancora in piedi, a carattere transitorio. L'apertura e la persistenza di questo sanatorio è in attesa che si creino dei nuovi sanatori. Ora l'ospedale è l'unico in attività in tutta la parte meridionale della penisola. Recentemente l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ha dato disposizioni alle direzioni dei sanatori, perchè si osservino i regolamenti disciplinari a proposito della irrequietezza dei malati che molte volte scavalcano le mura e molte volte escono e vanno a domicilio. Anche recentemente, rispondendo ad una interrogazione del genere, ho richiamato l'attenzione dei colleghi su questa grande difficoltà, che noi abbiamo, di far mantenere cioè la disciplina.

Non si vogliono certamente di fronte ai malati invocare delle misure forti, tanto più che sono sopratutto i reduci tubercolotici ad affollare questi sanatori; bisogna pertanto usare delle misure di persuasione e di convincimento più che sia possibile. A noi in ogni modo non consta finora nessun inconveniente serio, non è stato riscontrato nessun caso di peggioramento delle condizioni igieniche del posto, nè ci sono stati segnalati dei casi nuovi di infezione, a proposito della istituzione del sanatorio di Gioia del Colle. Ad ogni modo, posso assicurare l'onorevole interrogante che la direzione del Consorzio di tutela ha disposto un sopraluogo per vedere se vi sono gli inconvenienti riferiti e prendere i provvedimenti del caso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Genco, per dichiarare se è soddisfatto.

GENCO. Onorevole Alto Commissario, io la ringrazio delle notizie che lei mi ha date, ma tutte le cose che mi ha detto le sapevo; soprattutto perchè da diversi mesi ho fatto molti passi inutili presso la Croce Rossa per ottenere che fosse smobilitato l'ospedale, che è allogato in uno dei due edifici scolastici che conta la città di Gioia del Colle.

Lei mi ha parlato di deficienze del sanatorio. è chiaro che non può essere un sanatorio attrezzato, se si trova in un edificio scolastico; mi dice che il sanatorio ha un carattere transitorio: lo credo bene; spero che non vorrete prolungare all'infinito questa situazione; mi dice che c'è un regolamento di disciplina al quale i malati dovrebbero obbedire: ma il detto latino *quis custodiet custodes* è ancora di attualità. dal momento che ad un certo punto escono sia i malati che coloro che dovrebbero vigilarli.

A lei consta che non c'è nessun peggioramento igienico. Le dirò in particolare che la città di Gioia del Colle ha subìto una invasione di acque freatiche, tanto che si sta studiando la creazione di una trincea a monte della città per evitare che le acque provochino altri danni oltre quelli sin qui causati.

D'altra parte Gioia del Colle è una delle più belle cittadine della nostra provincia, ha una

storia; conta circa 30 mila abitanti, ha un liceo governativo e importanti industrie. La popolazione agricola vive addensata nel centro abitato, come in tutti i paesi della nostra Puglia, in tuguri poco raccomandabili. È chiaro che in tali condizioni la popolazione viva molta parte della sua giornata nella strada, quindi la presenza del tubercolosario militare è evidente fomite di infezioni.

Si aggiunga che, essendo l'ospedale, come ho detto, allogato nell'edificio scolastico, l'altro edificio scolastico è assolutamente insufficiente ai bisogni della popolazione scolastica e debbono essere istituiti dei turni per le lezioni.

Le dirò pure che i ricoverati hanno continui contatti con la popolazione e che si procede a scambio di vettovaglie, di effetti d'uso, eccetera. Aumenta così il pericolo. Probabilmente c'è qualcuno nel paese che non ha interesse a che il tubercolosario sia smobilitato, perchè i fornitori e gli impiegati, niente affatto solleciti del bene della popolazione, guardano al proprio tornaconto.

Aggiungo — anche se l'argomento esula dall'interrogazione, ma ne farò oggetto di una interrogazione che presenterò oggi stesso — che nella vicina Acquaviva, a dodici chilometri di distanza, esiste un lebbrosario, forse l'unico d'Italia, proprio nel centro del Paese; in occasione di una festa, ho visto io stesso i lebbrosi confondersi con la popolazione.

Non è possibile che queste cose continuino, e solo nell'Italia meridionale. Il fatto lamentato dalla mia interrogazione e la presenza del lebbrosario nella città vicina di Acquaviva dimostra che nell'Italia meridionale tutto è possibile Onorevoli colleghi, onorevole Conti, non mi incolpate di psicosi di persecuzione, ma il fatto è che, a cinque anni dalla fine della guerra, nel centro di un paese della Puglia, c'è un tubercolosario militare e in un paese vicino c'è da anni un lebbrosario. Ora bisognerà trovare qualche mezzo per ovviare a questi inconvenienti.

Naturalmente, la presenza di questi luoghi di cura in quella zona dove la popolazione vive in condizioni di estrema miseria e in condizioni di alimentazione insufficiente, è chiaro che è causa di più facile contagio. Ecco perchè è necessario che si provveda. Vero è che per il lebbrosario avete stanziato 10 milioni per l'acquisto del suolo, ma ce ne vogliono quasi 200 per fare il lebbrosario stesso. Si provveda per i malati ricoverati a Gioia del Colle in qualche modo! Vi sono anche, onorevole Alto Commissario, altri posti dove poter allogare questi malati: c'è l'ospedale militare territoriale di Bari che ha una capienza di letti rilevante, perchè è un ospedale moderno, attrezzato e grande, e si trova fuori della città di Bari Ci sono due o tre padiglioni che, per quel che mi consta, sono del tutto vuoti. Perchè i malati di Gioia del Colle non vengono messi lì, in un locale debitamente recintato e sorvegliato dalle autorità militari? Perchè si continua a lasciarli a Gioia del Colle? Prima ella, onorevole Alto Commissario, ha detto che è un ospedale che non dipende da voi, ma dalla Croce Rossa, e che è convenzionato, ma il Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica deve pure sovraintendere a questi luoghi di cura, anche se non dipendono direttamente da esso.

Per questi motivi io dichiaro di non essere per nulla soddisfatto e mi riservo di trasformare la mia interrogazione in interpellanza.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica* Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.* Voglio chiarire quelle comunicazioni che ho fatto un momento fa. Io ho detto che indubbiamente deficienze vi saranno nel sanatorio di Gioia del Colle, tanto è vero che noi non ce ne disinteressiamo: abbiamo mandato nostri ispettori, a Gioia del Colle, per essere chiaramente edotti di quelle che possono essere le eventuali deficienze. Ma, indubbiamente, quello che accade a Gioia del Colle succede in numerosi altri luoghi: le lamentele per la vicinanza di tubercolosari o sanatori agli abitati, non sono soltanto gli abitanti di Gioia del Colle a farle: cose simili avvengono in tanti altri paesi. Per esempio, dovevo rispondere poco prima al senatore Montemartini che ha rivolto un'interrogazione analoga per il comune di Montescano in provincia di Pavia. Un'altra interrogazione sullo stesso argomento è stata rivolta alla Camera dei deputati. Ma, ad ogni modo, volevo dire questo: se avessimo la possibilità di creare altri sanatori, come ho detto poc'anzi, lo

faremmo senz'altro e chiuderemmo questi Noi non siamo ancora in condizione di farlo, perchè il bilancio non lo permette, nè può farlo il Ministero dei lavori pubblici.

A proposito poi del lebbrosario di Acquaviva, debbo dire che indubbiamente è l'unico lebbrosario che esista nell'Italia meridionale, ma questo non significa che noi non ce ne curiamo Esso è un lebbrosario di Stato come ce n'è un altro a Cagliari e un altro a Messina e un altro ancora a Genova. Non si dovrebbe parlare di questi argomenti, perchè si afferma che deprimano il sentimento nazionale, ma purtroppo noi medici dobbiamo interessarci anche di questo.

Ebbene, debbo dire che qualche ammalato può anche essere dimesso dal lebbrosario perchè la streptomicina da un anno a questa parte dà risultati che sembrano confortevoli. Stiamo studiando una riforma di tutti i lebbrosari che ci sono in Italia; cerchiamo di mettere le famiglie dei lebbrosi in condizione di avere un sussidio adeguato in modo che i degenti non rimangano lontani come in un sepolcro di vivi.

GENCO Escono in pubblico!

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica.* Intendiamoci, onorevole interrogante, il criterio biblico della infezione del lebbroso non è più attuale; oggi noi non consideriamo il lebbroso con la stessa mentalità di un tempo, quando la sola vicinanza ci metteva in condizioni di sospetto: ora lo consideriamo in un altro modo, può essere ripugnante la sua vista, ma non è così infettante come si credeva un tempo. Ad ogni modo per la lebbra, ripeto, noi inviamo nei limiti del possibile quella streptomicina che ha dato dei risultati confortevoli e continueremo a fare ciò.

Io sto redigendo una statistica su tutti i lebbrosari d'Italia e dovrò andare in questi giorni ad Acquaviva per rendermi conto *de visu* dello stato delle cose.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze, ma vi sono due provvedimenti che hanno carattere di urgenza, che proporrei di discutere subito: quelli al n. 1 e 2 dell'ordine del giorno. Se non si fanno osservazioni, la proposta s'intende approvata.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma 2° della Costituzione e concernente modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione» (264).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma 2° della Costituzione e concernente modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione»

Ne do lettura:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, contenente modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, *con le seguenti modificazioni*:

«Il primo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui filati delle fibre tessili naturali ed artificiali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, sono stabilite, per il periodo 4 gennaio 1949-3 gennaio 1950, come appresso:

1° Per ogni chilogrammo di filato di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato), o di solo fiocco di fibra artificiale o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale; o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale (fiocco, cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa, misurante:

a) fino a	12.000 metri			L.	20
b) più di	12.000 fino a	20.000 metri		»	36
c) »	20.000 »	30.000	»	»	56
d) »	30.000 »	44.000	»	»	80
e) »	44.000 »	61.000	»	»	150
f) »	61.000 »	78.000	»	»	220

g)	più di	78.000	fino a	95.000	metri L.	300
h)	»	95.000	»	112.000	» »	380
i)	»	112.000	»	129.000	» »	470
l)	»	129.000	»	145.000	» »	570
m)	»	145.000	»	163.000	» »	680
n)	»	163.000	»	180.000	» »	820
o)	»	180.000	»	210.000	» »	1.100
p)	»	210.000	»	244.000	» »	1.400
q)	»	244.000	metri	. . . . .	»	1.700

I filati di cui sopra sono classificati come tali anche se contengono lana in quantità non superiore al 5 per cento.

2° Per ogni chilogrammo di filato di lino o di canapa, misurante:

a)	fino a	1.000	metri	. . . . .	L.	8
b)	più	1.000	fino a	2.100	metri. . »	16
c)	più	2.100	fino a	7.000	metri »	30
d)	»	7.000	»	15.000	» »	70
e)	»	15.000	»	25.000	» »	120
f)	»	25.000	»	35.000	» »	170
g)	»	35.000	»	45.000	» »	240
h)	»	45.000	»	50.000	» »	320
i)	»	50.000	metri	. . . . .	»	450

3° Per ogni chilogrammo di filato di juta . . . . . » 25

4° Per ogni chilogrammo di filato di lana (vergine, cascame o rigenerata), o di lana (vergine, cascame o rigenerata), in quantità superiore al 5 per cento in mista intima con altre fibre, rigenerate o non, misurante:

a) fino a 20.000 metri lire 7 per ogni mille metri;

b) più di 20.000 metri lire 8 per ogni mille metri.

Le frazioni superiori a 500 metri si arrotondano in mille, agli effetti della liquidazione dell'imposta.

5° Per ogni chilogrammo di filato di seta tratta, semplice . . . . . L. 350

6° Per ogni chilogrammo di filato di cascame di seta pettinata (chappe). » 230

7° Per ogni chilogrammo di filato di seta cardata (burretta) 50

8° Per il filato di fibra artificiale a filamento continuo (compresi lamette e crini, e di filati di lanasel, lanalux e simili) che nella lunghezza di 4.500 metri pesa:

a) meno di 60 grammi: per ogni chilogrammo . . . . . L. 252

b) grammi 60 fino a 125 escluso: per ogni chilogrammo . . . . . L. 210

c) grammi 125 o più: per ogni chilogrammo 168

9° Per ogni chilogrammo di filato di fibre tessili non nominate, è dovuta l'imposta stabilita per il filato delle fibre sopraindicate al quale esso è assimilato dal repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali.

10° Filati in mista intima non nominati: come quelli della fibra più tassata che entra nella loro composizione, tenuto conto, quando sia previsto, del rapporto tra lunghezza e peso.

11° Agli effetti della tassazione la lunghezza dei filati ritorti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 10 viene moltiplicata per il numero dei filati semplici di cui è composto il ritorto.

12° Per ogni chilogrammo di filato, costituito da filati semplici diversamente tassati, si applica la media ponderale delle imposte relative ai filati semplici di cui il filato ritorto è composto, a meno che i filati componenti il ritorto abbiano scontato l'imposta propria.

« Il primo e secondo comma dell'articolo 11 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti.

L'articolo 10 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, è sostituito come segue:

« I fabbricanti che abbiano una produzione annua presunta di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua non superiore a lire 800.000, sono considerati artigiani, e, come tali, possono essere ammessi a pagare l'imposta in base alla quantità e qualità di filati da produrre ed alle aliquote d'imposta vigenti.

« Detti fabbricanti, almeno dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione sono tenuti a presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di lavoro bimestrale, se lavorano per un periodo di tempo superiore a sei mesi, oppure un'unica dichiarazione per tutto il periodo di attività nell'anno, se la loro lavorazione ha carattere stagionale ed in ogni modo non superiore a sei mesi ».

È aperta la discussione su questo articolo unico.

Non essendovi oratori iscritti, do facoltà di parlare al relatore, senatore Bertone.

BERTONE, *relatore*. Mi rimetto alla relazione, e non ho altro da dire se non quello che ivi è scritto. Però debbo fare una protesta. Questo provvedimento che — come decreto catenaccio — deve essere approvato entro 60 giorni dalla sua data (20 dicembre) e quindi entro il 18 corrente febbraio, è stato trasmesso alla Commissione del Senato lunedì; e nel termine di tre o quattro giorni si è dovuto studiarlo e preparare la relazione. Questo provvedimento è rimasto alla Camera dei deputati 55 giorni Ora noi chiediamo che quando il Senato è chiamato a discutere di provvedimenti, gli sia riconosciuto il diritto di discuterli con la stessa libertà, con la stessa comodità e con la stessa dignità con cui sono stati discussi davanti all'altro ramo del Parlamento. Non è permesso che il relatore debba essere chiuso a chiave nella camera del Presidente della Commissione finanze e tesoro, perchè a tutti i costi bisogna fare entro 24 ore la relazione, così come si faceva con il maestro Rossini quando si voleva ottenere da lui la consegna della sinfonia o della romanza promessa. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza si farà portavoce di questa giustissima richiesta.

PARATORE. Si trattava di entrate e non di spese; e di entrate, che se non pubblicate entro domani, sarebbero decadute. Da qui la fretta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze per esprimere il parere del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge. Chi lo approva è pregato di alzarsi

(È approvato).

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Trasferimento a capitale dei saldi attivi delle rivalutazioni per conguaglio monetario operate a mente del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49 » (195-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasferimento a capitale dei saldi attivi delle rivalutazioni per conguaglio monetario operate a mente del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49 ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

MOLINELLI, *segretario*, legge lo stampato n. 195-*A Urgenza*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Ho preso la parola non come componente della Commissione finanze e tesoro, ma come semplice senatore. Giustamente la relazione avverte che non si può ammettere la detrazione, ai fini dell'imposizione sul reddito, dei prestiti in moneta italiana contratti per fare impianti, perchè quando si deve restituire il prestito esso viene restituito in moneta svalutata, mentre gli impianti restano e conservano il loro valore sostanziale. Ma io vorrei chiedere all'onorevole relatore se non sia il caso di dare qualche spiegazione per i prestiti contratti all'estero; e dico ciò perchè vi sono aziende, alcune delle quali fanno capo all'I.R.I., le quali hanno contratto prestiti all'estero in dollari, quando il dollaro valeva 19 lire, ed oggi devono restituire i dollari ad oltre 600 lire; devono cioè restituire somme molto superiori a quelle di allora. Quindi un qualche provvedimento che attenui l'onere a cui sono sottoposte queste aziende, mi pare che per questo aspetto sia opportuno Io non chiedo modifiche al disegno di legge, ma, dalla cortese attenzione del relatore, un chiarimento il quale eviti alle aziende, che devono restituire prestiti esteri in una moneta quantitativamente assai maggiore di quella che hanno ricevuto, il pericolo e il danno di vedersi considerato come reddito tassabile (rivalutazione) ciò che invece costituirà per esse un onere passivo

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Zoli.

ZOLI, *relatore*. La questione era stata sottoposta già in sede di esame del provvedimento da parte della Commissione, ma non si ritenne possibile, come era stato da taluno richiesto, che venisse consentita l'iscrizione in bilancio di questi prestiti nella cifra superiore, quale risulta dal pagamento dovuto in ragione del nuovo cambio. E ciò perchè non si ha un

elemento preciso di rivalutazione di queste somme. Si tratta in genere poi di prestiti che vengono pagati gradatamente, anno per anno, e non a date di scadenza fisse, ma con un ammortamento avvenire. Ragione anche questa per cui esisteva l'impossibilità della determinazione del valore attuale del prestito. Il provvedimento non è apparso necessario, anche per altra ragione, evidentemente, quando negli anni futuri verranno a maturare queste rate di prestiti, il pagamento, anzichè avvenire in ragione del cambio a 19, avverrà col cambio x. Nel momento del pagamento l'azienda si troverà di fronte ad una perdita, ma avrà il vantaggio di vedere dedurre queste perdite da quelli che sono gli utili dell'esercizio, o potrà anche dedurlo dal fondo rivalutazione se non avrà disponibilità negli utili. Ad ogni modo, però, si troverà sempre esonerata dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile. Questo credo che sia sufficiente per le imprese, senza la necessità che queste somme incerte e a scadenza lontana vengano iscritte invece attualmente e dedotte dal fondo di rivalutazione degli impianti.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Riconosco che la risposta del relatore è perfettamente ragionevole e che quindi, risultando dal verbale che ciò potrà avvenire man mano che i prestiti vengano estinti, l'esigenza accennata è pienamente soddisfatta.

PRESIDENTE. Prego il Ministro Vanoni di esprimere la propria opinione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6, secondo comma, del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.

Rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 11 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436.

(È approvato).

Art. 2.

I saldi attivi di rivalutazione monetaria eccedenti l'ammontare della rivalutazione del capitale versato e delle riserve, ordinarie e straordinarie, risultanti dal bilancio, escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi, sono soggetti ad imposizione nell'esercizio in cui siano trasferiti a capitale o comunque realizzati, nella misura corrispondente all'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B. Ove l'esercizio si chiuda con una perdita riconosciuta ai fini fiscali, l'imposizione è limitata all'importo dei saldi attivi che supera la perdita.

Le società e gli enti tassati in base a bilancio devono accantonare i saldi attivi di rivalutazione monetaria nell'ammontare necessario per costituire o integrare il fondo di anzianità e di quiescenza del personale dipendente previsto dall'articolo 2429 Codice civile.

(È approvato).

Il senatore Guglielmone ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 3.

Nei bilanci dei primi cinque esercizi chiusi a partire dal 31 dicembre 1948 in poi, può essere accantonato, anche in deroga alle disposizioni statutarie, in aggiunta alle normali quote di ammortamento, un fondo speciale per l'ammontare pari a dette quote da destinare alla rinnovazione o modernizzazione degli impianti.

Gli accantonamenti previsti nel comma precedente sono ammessi in detrazione dal reddito di ricchezza mobile; l'esenzione viene peraltro meno se non siano effettivamente impiegati nella rinnovazione o modernizzazione degli impianti entro i tre anni successivi a quello in cui sono stati costituiti.

Ha facoltà di parlare il senatore Guglielmone

GUGLIELMONE. Onorevoli colleghi, credo che non sfugga a nessuno l'importanza e lo scopo di questo articolo aggiuntivo che propongo. Si tratta di facilitare e incoraggiare il rinnovamento delle attrezzature produttive. È

già questa la finalità essenziale dell'ammortamento normale, per il quale, come sapete, il fisco concede, in determinati limiti, l'esenzione fiscale. Tuttavia, tenuto conto che durante gli anni trascorsi gli ammortamenti non si sono potuti effettuare, dato lo sconvolgimento dei bilanci, nella misura necessaria perchè quella finalità di rinnovamento degli impianti fosse conseguita, è necessario che per un periodo di tempo, che ho indicato in cinque anni, questa facoltà sia in certo qual modo raddoppiata, non già, bene inteso, caricando i costi di produzione, che come sapete sono eccessivi in Italia, di un doppio ammortamento, ma dedicando a questo fondo « rinnovamenti impianti » gli utili realmente conseguiti.

Ho creduto opportuno illustrare quale è la condizione delle attrezzature industriali italiane che sono rimaste arretrate anche a causa della legislazione vincolistica da noi liquidata pochi mesi or sono, nei confronti delle nazioni per le quali invece lo stato di guerra ha servito a migliorare, a perfezionare le industrie produttive.

In queste condizioni, e tenuto conto che il problema dei costi è il più importante per la nostra industria in questo momento, perchè se non si risolve tale problema noi ci troveremo in condizioni di netta inferiorità nei prossimi anni, credo che il provvedimento aggiuntivo alla legge non abbia bisogno di ulteriore illustrazione. Tenuto conto che si è limitata — ed è stato bene fare questo — la rivalutazione delle poste di bilancio al massimo della quota 18, mentre tutti sappiamo che non è possibile con questo coefficiente, nei confronti del 1938, provvedere ad un reale rinnovamento degli impianti, con questo provvedimento si propone di portare il coefficiente a quota 36, agli effetti dell'ammortamento, coefficiente di maggiorazione che non è sufficiente, ma si avvicina a quelli che sono i reali costi degli impianti e delle attrezzature che debbono essere rinnovati.

Abbrevio la mia esposizione, che dovrebbe essere più lunga, facendo rilevare ancora un punto molto importante: e cioè quali saranno le aziende che beneficieranno maggiormente di questo provvedimento, per ragioni evidenti. Sono le aziende di proprietà dello Stato e quelle aziende in cui la maggior parte del capitale sociale è di proprietà dello Stato.

Per queste considerazioni io mi auguro e spero che i colleghi del Senato vorranno dare la loro approvazione a questa proposta, approvazione che non avrà solo il significato di incoraggiare gli ammortamenti, ma che dovrebbe essere un riconoscimento dell'opportunità di potenziare le nostre imprese industriali, riconoscimento che, con criterio analogo, ad esempio, si vuole dare per l'industria edilizia colla forma di contributo alla ripresa. Serva questo quale stimolo alla ripresa di tutta l'industria italiana. (*Approvazioni*)

PRESIDENTE. L'onorevole Commissione ha facoltà di esprimere il suo parere in proposito.

ZOLI, *relatore*. La Commissione non ha esaminato questo emendamento, perchè è stato presentato dopo che essa aveva già approvato anche la relazione.

Ma, ad ogni modo, i rilievi che potrebbero essere fatti secondo l'opinione, non dico personale ma di taluni membri della maggioranza della Commissione, sono questi: in sostanza si tratta di un emendamento che mira ad agevolare la ricostruzione, e questo già fa sì che possa essere esaminato con un certo spirito di accoglimento. Ma c'è un secondo motivo: il tasso di rivalutazione consentito dalla legge è di 18 volte; al di sopra delle 18 volte, la finanza non ammette rivalutazione degli impianti.

Ora evidentemente questo tasso rappresenta qualche cosa di meno, anzi di molto meno di quella che è l'effettiva rivalutazione degli impianti, per vero si può calcolare che essi almeno valgono 40 volte o per lo meno 36 volte quello che è il valore che è esposto nei bilanci, cosicchè quando si consenta un ammortamento doppio, in sostanza non si fa che riportarsi a quello che è il giusto ammortamento. Quindi vi è anche una ragione di giustizia per l'accoglimento dell'emendamento. La Commissione rileva però che in questo emendamento a parte una questione di carattere formale, (poichè dove è detto « l'esenzione viene peraltro meno ecc. ecc. », si dovrebbe dire invece « la detrazione viene per altro meno ecc. ecc. ») a parte, ripeto questa osservazione di forma, la Commissione ritiene che, data la finalità

di questa agevolazione, sia opportuno abbreviare i termini per il rinvestimento ed invece di consentire che l'investimento di questa somma, accantonata a titolo di superammortamento, anzichè nei tre anni, avvenga nel biennio, cioè nell'anno in cui si contabilizza l'ammortamento e nell'anno successivo. Con questo, e salvo naturalmente che la cosa non incida su quello che è l'indirizzo della finanza, ove il Governo accetti questo emendamento, la Commissione ritiene di poter esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze per esprimere il proprio parere

VANONI, *Ministro delle finanze*. La proposta che viene portata dinanzi al Senato indiscutibilmente ha una notevole importanza, non solo e non tanto per quella che è la portata immediata del provvedimento, quanto come indicazione di un certo indirizzo della finanza, di uno sforzo che si può ritenere opportuno che venga fatto per rendere i bilanci sempre più chiari e rispondenti alla realtà effettiva dell'andamento delle aziende e per stimolare le imprese ad accelerare il processo di riattrezzatura degli impianti. Però vi è nella proposta un elemento che è stato sottolineato dall'onorevole relatore: il dubbio, cioè, che la concessione, estesa ai tre anni successivi a quello in cui la quota di ammortamento è stata deliberata, appaia eccessiva e possa portare difficoltà nel controllo intorno all'effettivo impiego nella ricostruzione. Si può temere che lo stimolo alla ricostruzione, in vista del quale può forse essere giustificato l'accoglimento della norma, venga meno col passare del tempo. Per questa ragione il Governo potrebbe eventualmente accettare una disposizione nella quale si tenesse conto delle osservazioni del relatore, ed in cui il periodo venisse abbreviato a due anni e venisse tassativamente chiarito — perchè forse la formula della penultima ed ultima riga può suscitare anche un certo dubbio — che i due anni (come il relatore propone) debbono essere computati a partire strettamente dall'esercizio in cui viene costituita effettivamente la riserva. Perchè la formula, così come è scritta, atteso il fatto che l'approvazione del bilancio avviene nell'esercizio successivo a quello cui il bilancio stesso si riferisce, può dare l'impressione che invece di tre gli anni siano quattro.

Con questo chiarimento il Governo non si oppone all'accettazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Guglielmone se è d'accordo.

GUGLIELMONE. Accetto la formulazione proposta dal relatore e le osservazioni del Ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore senatore Zoli.

ZOLI, *relatore*. La formula di due anni successivi a quelli in cui sono stati costituiti gli accantonamenti sarebbe sufficientemente chiara, perchè, se noi approviamo un bilancio nell'aprile 1949, è chiaro che siccome questo bilancio porta dei dati contabili che si riferiscono al 31 dicembre 1948, la costituzione dell'ammortamento avviene nell'anno 1948.

Ad ogni modo, lasciando invariato il primo comma, il secondo comma dell'emendamento aggiuntivo potrebbe essere così formulato: « Gli accantonamenti previsti nel comma precedente sono ammessi in detrazione dal reddito di ricchezza mobile; la detrazione viene peraltro meno se non siano effettivamente impiegati nella rinnovazione o modernizzazione degli impianti entro i due anni successivi all'esercizio in cui sono costituiti » In questo modo non c'è più alcun dubbio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, con le modificazioni proposte dalla Commissione e accettate dal Ministro Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Svolgimento di interpellanze.

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca lo svolgimento delle interpellanze dei senatori Samek Lodovici e Gasparotto. Poichè le due interpellanze sono di argomento affine, se non si fanno osservazioni, saranno svolte contemporaneamente.

La prima è rivolta dai senatori Samek Lodovici, Santero, Boeri, Boccassi, Bergmann,

Caporali, Alberti Giuseppe, Pazzagli e Falck al Ministro dell'interno e all'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica: « Sulla grave agitazione determinatasi tra i "volontari del sangue" e per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano prendere, per comporla ed assicurare con l'autonomia delle loro benemerite associazioni (A.V.I.S.) la continuazione e il potenziamento del servizio della trasfusione del sangue ».

La seconda è quella del senatore Gasparotto al Ministro dell'interno e all'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica: « sulla urgenza di emettere, eventualmente a mezzo di regolamento, provvedimento onde impedire che iniziative altamente benemerite, come quella della Società dei donatori di sangue, le quali sul campo della pubblica gratuita assistenza, hanno tradizioni di nobiltà, siano messe nella condizione di non poter più funzionare ».

Ha facoltà di parlare il senatore Samek Lodovici per svolgere la prima interpellanza.

SAMEK LODOVICI. Onorevoli senatori, la agitazione dei volontari italiani del sangue data da molti mesi, ed è di ieri la notizia riportata in tutti i quotidiani, specialmente dell'Alta Italia, che il giorno di lunedì 14 si è arrivati perfino alla sospensione del servizio trasfusionale, fortunatamente senza conseguenze, data la saggezza e la generosità dei donatori che, per i casi di estrema urgenza e di gravità, non hanno mancato di accondiscendere agli impulsi del loro cuore. Tra tanti scioperi dovuti a rivendicazioni economiche o a ragioni politiche, questo dei donatori del sangue è un po' uno sciopero *sui generis* e che in un certo modo ci conforta perchè i suoi motivi sono essenzialmente morali.

I volontari del sangue si agitano perchè, in conseguenza di una legge del novembre 1947, essi sentono e vedono minacciata l'autonomia nella quale sono nate le loro associazioni, nella quale sono prosperate e che, salvo restando l'ossequio e la dovuta sottomissione agli organi dello Stato, intendono irriducibilmente difendere.

Mi permetta il Senato, per maggiore comprensione delle cose, di riassumere con estrema brevità la storia dell'Associazione volontari italiani del sangue.

Si tratta, del resto, di una pagina che fa onore all'Italia e merita di essere rilevata in questa Assemblea, cui ho l'alto onore di appartenere e di servire. L'A.V.I.S. è nata precisamente a Milano, nel 1927, come « crociata contro l'emorragia », per nobile iniziativa di un uomo, il dottor Vittorio Formentano, che l'ha fermamente voluta ed ha saputo attuarla per la sua impareggiabile capacità di organizzatore e per il suo spirito invitto di altruismo. Erano tempi, onorevoli senatori, in cui parlare di trasfusione di sangue era cosa ardua, e il praticarla, intervento d'eccezione. Davide Giordano, l'illustre chirurgo di Venezia, ha lasciato scritto nelle sue memorie che, allorchè era necessario fare una trasfusione di sangue per salvare un ferito, per poter procedere ad una operazione chirurgica, si vedevano gli accompagnatori, talora anche gli stessi affini del malato, allontanarsi, tanti erano i pericoli presunti per la salute del donatore, che circondavano ancora questo atto, considerato allora veramente eroico. Vittorio Formentano, vincendo resistenze e incomprensioni di colleghi, ostilità di campagne di stampa, andando contro l'impopolarità del momento, è riuscito tuttavia a fondare a Milano la prima Associazione regolarmente costituitasi come A.V.I.S. nel 1928, in via Moscova 18, con un primo « gruppo di cittadini, donatori di sangue ». Da allora la generosità del popolo lombardo, i risultati pratici più eloquenti di qualunque parola hanno fatto il resto e abbiamo visto l'A.V.I.S. rapidamente diffondersi in tutti i capoluoghi di provincia e fino in piccoli comuni.

Nel 1935 le Associazioni chiedevano di essere sottoposte al controllo dell'Autorità sanitaria, e ciò fu stabilito dal Governo con un decreto ministeriale del 3 giugno 1935, che riconosceva Associazioni provinciali e Sezioni comunali di datori di sangue, controllate rispettivamente dal medico provinciale e dagli ufficiali sanitari. Un decreto ministeriale del 20 agosto 1936 riconosceva infine la costituzione dell'Associazione nazionale dei donatori di sangue con sede in Roma e con Direzione tecnica a Milano.

Da allora le Associazioni dei volontari del sangue sono andate moltiplicandosi e sempre più estendendo la loro benefica attività, e in

libertà, finchè un decreto ministeriale del 13 dicembre 1937 — causato molto probabilmente dalla preoccupazione accentratrice del regime del tempo e forse anche dal rifiuto che l'Associazione, nata con la triplice insegna della volontarietà, della gratuità e dell'anonimato del donatore nei confronti del beneficato, aveva opposto all'invito di assumere la qualifica di « fascista » — scioglieva l'Associazione nazionale Con lo stesso decreto veniva data ai servizi trasfusionali una nuova organizzazione, istituendo dei Comitati provinciali, organi burocratici con membri in parte elettivi e in parte, di diritto, clinici ed ospedalieri, nominati direttamente dal Ministero

Ai Comitati provinciali erano devolute tutte le attribuzioni più importanti, cioè l'organizzazione dei servizi trasfusionali, di centri di raccolta del sangue, il controllo dei datori, mentre alle Associazioni venivano lasciati solo i compiti della propaganda e scientifici. Fu un grave colpo per l'A.V.I.S. Tuttavia la realtà doveva imporsi; si vide cioè che se si potevano trasferire da un ente all'altro le pratiche burocratiche e le attribuzioni, se si poteva con un tratto di penna annullare la funzionomia e lo stato giuridico delle libere associazioni, non era possibile trasferire e disporre dei donatori del sangue; e ben presto circolari ministeriali dovettero invitare i prefetti a tenere nel massimo conto le Associazioni, a riconoscerne il diritto di continuare le loro attività nel campo delle prestazioni trasfusionali, a favorirne la collaborazione con i Comitati provinciali; si riconobbe che la parte essenziale, indispensabile, erano i volontari stessi, che nati nella libertà, nella libertà volevano rimanere ed erano attaccati alle loro associazioni, a quelle che essi avevano creato e di cui vivevano e costituivano la vita.

I Comitati provinciali, istituiti con la legge 1937, furono il primo attentato all'autonomia delle Associazioni volontarie dei donatori del sangue; in pratica essi andarono però attuandosi solo sulla fine del 1939. In quell'anno, le Associazioni provinciali riconosciute e funzionanti erano 76. Nel periodo 1939-1945 esse hanno affiancato l'opera dei Comitati provinciali e in certe provincie il buon senso e la saggezza dei membri del Comitato provinciale hanno senz'altro lasciato alle associazioni, come per esempio a Milano, l'esplicazione dei compiti, che per legge sarebbero spettati ai Comitati.

Là dove questo spirito di comprensione si è avuto, si sono raggiunti i migliori risultati.

Dopo il 1945, avvenuta la liberazione, le associazioni del sangue speravano di poter riprendere l'autonomia che avevano goduto prima delle legge accentratrice del 1937, di ricostituirsi rapidamente con i loro vecchi capi provinciali e comunali. L'Associazione milanese ha dato l'esempio ricostituendosi per la prima con atto legale, e per le sue benemerenze ha ottenuto anche in dono dal comune di Milano un terreno del valore di più di 10 milioni, dove sorgerà la casa del volontario donatore di sangue, quando il possesso diventerà effettivo con l'auspicato riconoscimento dell'Associazione in Ente morale.

Improvvisamente queste speranze sono state deluse per la comparsa del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, che stabilisce i compiti della Associazione italiana della Croce Rossa in tempo di pace. Esso, fra gli altri molteplici compiti, affida infatti alla Croce Rossa Italiana anche quello di organizzare il servizio della trasfusione del sangue sul piano nazionale, istituendo un Centro nazionale, assumendo i compiti dei Comitati provinciali che vengono assorbiti dalla Croce Rossa, e coordinando la libera attività che le associazioni dei datori di sangue svolgono nel campo organizzativo, tecnico, scientifico, amministrativo per le trasfusioni di sangue, in modo da raggiungere la massima efficienza del servizio. Si aggiunga che ogni nuova iniziativa nel campo trasfusionale deve essere concordata con la Croce Rossa.

In conclusione, il legislatore si è preoccupato di coordinare le associazioni volontarie del sangue al fine di raggiungere il massimo potenziamento dei servizi trasfusionali sul piano nazionale, tuttavia sembra che abbia voluto rispettare anche l'autonomia delle libere associazioni. Purtroppo però questa intenzione non deve essere sufficientemente chiara, poichè nella pratica sua applicazione il decreto ha dato origine a motivi notevolissimi di incertezza e a interpretazioni diverse da provincia a provincia a seconda della comprensione delle

autorità periferiche; in complesso però si è giunti ad una interpretazione restrittiva, per cui i donatori del sangue si sono sentiti fortemente minacciati.

Già un grande motivo di delusione per i dirigenti delle associazioni ha costituito il fatto che la Croce Rossa è stata la delegata dall'Alto commissariato per l'igiene e la sanità per questa opera di coordinazione del servizio della trasfusione del sangue sul piano nazionale.

Non potevano non domandarsi i dirigenti delle Associazioni come mai questo riconoscimento non si era pensato di darlo all'A.V.I.S. Era legittimo infatti che se lo domandassero, dal momento che già fin dal 1936 si è costituita in Italia una Associazione nazionale dei donatori di sangue, che ha una attrezzatura propria, ha dimostrato di essere ben diretta, di avere una competenza specifica, nei riguardi dei servizi trasfusionali, che non possiamo dire abbia ancora l'organizzazione della Croce Rossa. Ed è strano — mi si permetta di richiamarvi l'attenzione del Senato — che mentre è mancato questo riconoscimento nazionale, non sono mancati all'A.V.I.S. riconoscimenti internazionali veramente notevoli e che fanno onore all'Italia.

Infatti, tra i meriti dell'Associazione volontari italiani del sangue di Milano — che negli anni più oscuri è stato il cenacolo che ha mantenuto viva la fiaccola della Associazione nazionale — oltre ad innumerevoli congressi nazionali e corsi di addestramento nella tecnica trasfusionale ad uso dei giovani medici, e a pregevoli opere di divulgazione scientifica, è anche quello di aver promosso a Roma nel 1935 il primo Congresso internazionale della trasfusione del sangue. E ricordo che in quello stesso anno a Poppi, presso Arezzo, veniva scoperta una lapide a Francesco Folli, precursore con Giovanni Colle da Belluno della trasfusione del sangue.

Al primo Congresso internazionale di Roma, è seguito quello di Parigi del 1937 in cui l'Italia è stata largamente rappresentata e dove fu fondata la Società internazionale per la trasfusione del sangue con Gosset, insigne medico francese, presidente, e Tzanck, ematologo di fama mondiale, segretario.

E dopo la guerra, raccolte le sparse fila, è stata ancora una volta la nostra A.V.I.S. che, guidata da Vittorio Formentano, ha promosso quel III Congresso internazionale di Torino nel giugno 1948, veramente memorabile per la partecipazione di ben 29 nazioni d'Europa e d'oltre oceano. E a Torino si è ricostituita la Società internazionale per la trasfusione del sangue, chiamandovi alla presidenza Tzanck e a segretario generale Vittorio Formentano

Ma ancora — e lo ricordo non tanto per fare onore ad un uomo che, del resto, merita ogni considerazione per la sua filantropia, e la sua tenacia sapiente, ma perchè è stato in lui onorato il nostro Paese — l'Italia è stata incaricata di farsi promotrice di una federazione mondiale dei donatori di sangue con presidente Formentano. Si tratta di una associazione apolitica, che ha tuttavia un significato politico nel senso migliore della parola, perchè si tratta di una associazione che riconferma e promuove in questo agitato dopoguerra la fondamentale fraternità e solidarietà umana

Le delusioni, le preoccupazioni dei donatori del sangue sono state poi aggravate dal ritardo nella pubblicazione delle norme integrative preannunciate dallo stesso decreto e che dovevano assicurarne l'applicazione. A tutt'oggi non sono ancora uscite.

Una mia interrogazione in merito, del novembre 1948 (sottoscritta anche da autorevoli colleghi) non ha avuto risposta — e con questo non intendo fare appunto all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, perchè è dipeso certamente da ragioni indipendenti dalla sua volontà — ma ciò spiega il persistere dell'agitazione, che è stata causata ed esasperata dall'interpretazione inesatta, talora arbitraria, comunque variabile, che le autorità periferiche hanno dato alla stessa legge. La quale dice, ripeto, che l'organizzazione del servizio delle trasfusioni del sangue sul piano nazionale è devoluto alla Croce Rossa Italiana, ma parla anche di coordinamento della libera attività che le associazioni dei datori di sangue svolgono nel campo tecnico, scientifico ed amministrativo. Come si spiega allora, come si concilia il fatto che a Torino il Prefetto proibisce a quella associazione di svolgere attività nel campo trasfusionale, con gravi ripercussioni e carenze in que-

sto essenziale servizio? Io potrei leggere relazioni, ma non lo faccio, per non tediare il Senato; relazioni che segnalano casi di clinici, di istituti che si raccomandano ai Comitati provinciali perchè mandino d'urgenza uno. due o tre donatori di sangue che non accorrono, o che non accorrono con la tempestività necessaria. E questo perchè? Perchè, avendo la Prefettura soppresso la libera attività dell'Associazione, e avendo i donatori volontari preferito rimanere attaccati alla loro gloriosa Associazione, i Comitati provinciali non hanno donatori in numero sufficiente e i donatori delle Associazioni, cui in pratica bisogna poi sempre ricorrere, non vanno per timore di complicazioni con le Autorità.

Non voglio entrare in dettagli maggiori: si tratta di carenza di servizi, pericolosa incertezza, ritardi che possono costare vite umane. Questo a Torino; e a Roma? A Roma il Prefetto sembra ignorare l'esistenza del decreto 1947. Ci si regola di fatto con la legge del 1937, per cui l'A.V.I.S. non deve fare altro che propaganda o attività scientifica. Abbiamo un Comitato provinciale retto qui da un Commissario straordinario di nomina ministeriale su designazione della Croce Rossa, che arriva perfino, in questo momento, nell'anno 1949, a discutere se quel 50 per cento sui proventi trasfusionali, che per legge è destinato alle Associazioni per l'assistenza materiale e morale dei donatori del sangue, debba essere interpretato sul ricavato lordo o netto. E sia subito chiaro di fronte ad un argomento così scottante, preoccupante ed umano, che il sangue dai volontari non è venduto, ma è donato, poichè i contributi di queste trasfusioni previsti dalla legge, controllati dalle autorità, necessari anche per le spese dei servizi, sono pagati dai soli abbienti e sono ben modesti: a Milano oscillano da 300 lire a 1.200, — una cosa minima quando si pensi che 10 centimetri cubi di siero antidifterico di cavallo costano circa 2000 lire. Si discute di ciò, ripeto, e intanto quel signor Commissario avoca al Comitato i contributi dell'Associazione ed anche la stessa assistenza sanitaria ai donatori.

A Napoli, spirito partenopeo, larghezza maggiore di vedute. Le Associazioni lavorano liberamente ed adempiono a tutti i compiti trasfusionali. Però il giorno che l'A.V.I.S. dopo 20 anni di attività ha voluto farsi promotrice di una giornata del donatore di sangue, il Prefetto si è opposto rimandandone i dirigenti alla Croce Rossa, sostenendo che anche per questo le associazioni debbono assicurarsi il permesso degli organi della Croce Rossa delegata dall'Alto Commissariato di igiene e sanità.

A Milano le cose vanno meglio, forse per l'autorità del fondatore, certo per rispetto al sentimento della cittadinanza che è profondamente attaccata a questa associazione e ne testimonia i miracoli di abnegazione compiuti dai suoi volontari.

Così stando le cose, minacciando i volontari del sangue di arrivare alla sospensione dei servizi trasfusionali, io stesso, incaricato dalla stessa Associazione, ho studiato insieme al suo Presidente, e con l'egregio dott. Cieri, gentilmente messo a disposizione dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, uno schema di regolamento che dovrebbe servire ad assicurare l'autonomia alle associazioni del sangue. Secondo questo disegno di regolamento proposto all'Alto Commissario il 3 febbraio, le facoltà delle associazioni locali dei donatori di sangue resterebbero così stabilite: nel campo organizzativo: attività di propaganda, di reclutamento di soci donatori e finanziatori, di raccolta di fondi, rilascio di attestati di benemerenza ecc.; nel campo tecnico: assunzione, selezione, controllo sanitario periodico dei donatori di sangue, tesseramento, turni delle donazioni, procedimento in rapporto ai prelievi e alla conservazione del sangue per trasfusione, esecuzione delle trasfusioni a richieste di privati o di Enti; nel campo scientifico: convegni culturali, incremento di studi e ricerche, pubblicazioni scientifiche e divulgative; nel campo amministrativo: facoltà di amministrare i propri fondi di bilancio in forma autonoma, facoltà di avvalersi del proprio personale per il raggiungimento dei fini di istituto, secondo le norme statutarie e di aver proprie attività patrimoniali.

Questa proposta di regolamento è stata benignamente accolta dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, per cui gli sono molto grato. Ma lunedì 15 u. s., non essendo ancora pervenuta nessuna assicurazione, contro il mio pa-

rere, i donatori di sangue si son messi in sciopero da stamane. Lo stesso Presidente naziorere i donatori di sangue si sono messi in sciopero stamani. Lo stesso Presidente nazionale dell'Associazione mi ha informato che l'Alto Commissario, proprio ieri 16 febbraio, ha mandato un telegramma in cui afferma che, a seguito dei colloqui intervenuti con me e il dott. Formentano, avendo ritenuto giustificabili le richieste avanzate dai donatori, porterà all'approvazione della Commissione interministeriale il testo del regolamento sui compiti della Croce Rossa in tempo di pace, che tiene presenti i desiderata suesposti dell'A.V.I.S. Credo tuttavia che la mia interpellanza non abbia perso il valore e che sia stato bene svolgerla in questa Aula, e per doveroso rispetto al Senato e, poi, per dare occasione all'illustre rappresentante del Commissariato di igiene e sanità di dire qui una parola definitiva, chiarificatrice, che valga a fugare ogni dubbio e a ridare tranquillità ai donatori di sangue.

Oggi, come oggi, la situazione è infatti questa. Se il regolamento è sufficiente per assicurare realmente l'autonomia che le associazioni dei volontari del sangue desiderano (autonomia che io ritengo indispensabile perchè esse possano continuare a svolgere il loro compito), è necessario che esso venga emanato senza ulteriori indugi. Se però — mi si perdoni la mia inesperienza giuridica — questo regolamento, quale è desiderato dai donatori e nel testo da noi presentato, non fosse compatibile colla legge, ne superasse il senso stesso od i limiti, o se per un testo diverso, o anche col nostro potessero succedere, in prosieguo di tempo, ancora delle interferenze, se l'autonomia di queste libere associazioni dovesse ancora nel prossimo domani essere messa in discussione, forse varrebbe la pena di rivedere la stessa legge 1937, tanto più — e qui mi conforta il pensiero che dopo di me parlerà con maggiore competenza l'illustre collega Gasparotto — che il fine e i compiti fissati alla Croce Rossa non investono soltanto le Associazioni volontari del sangue, ma la Croce Rossa è incaricata di coordinare, di interferire comunque nelle attività di quelle numerose istituzioni locali di assistenza, di pronto soccorso, Croci verdi, bianche, confraternite, misericordie, radicate nel sentimento del nostro popolo, di cui alcune plurisecolari. Potrà la Croce Rossa assumersi ed espletare questi compiti? E potendolo sarà cosa saggia? Io non voglio fare delle critiche alla Croce Rossa: l'istituzione è carica di gloria ed ha acquistato altissime benemerenze in pace e in guerra che non possono non suscitare, al solo nominarla, sentimenti di gratitudine e di ammirazione. Tuttavia bisogna porsi questo problema. L'Associazione volontari del sangue in venti anni di attività non ha chiesto un soldo allo Stato, ha raggiunto uno sviluppo che assomma a 30 mila donatori, ha una attrezzatura propria, è arrivata a compiere 150 mila trasfusioni, salvando innumerevoli vite umane. Il sangue donato supera i 35 milioni di centimetri cubi controllati, di cui 25 milioni dati dai volontari milanesi. L'Associazione volontari del sangue, specialmente quella milanese, durante la guerra si è coperta di un'altra benemerenza con la cosidetta «leva civile del sangue», che ha portato all'Istituto sieroterapico milanese ben 38 mila cittadini che hanno dato spontaneamente il proprio sangue, con cui è stato fatto il siero che è stato spedito sui campi di battaglia. Molte ed imperiture le benemerenze dell'Associazione volontari del sangue. Potrà la Croce Rossa, che non ha una attrezzatura propria, sostituirsi ad essa? È comunque indispensabile che l'autonomia delle Associazioni sia assicurata, poichè senza autonomia i donatori del sangue, come hanno ripetutamente dichiarato, se ne andranno e la prestazione del sangue dipenderà esclusivamente dai datori professionali.

Onorevoli senatori, non voglio abusare ulteriormente della vostra benevola pazienza. Io sono stato incaricato di difendere in quest'Aula le sorti dell'Associazione volontari del sangue: più della mia povera parola valga la comprensione del Senato. Mi permetto di far considerare che l'Associazione volontari del sangue per il modo con cui effettua il reclutamento, uomini e donne di qualunque fede, di qualunque religione e razza, accomunati tutti dall'unico ideale di donare il sangue per salvare delle vite umane, per la sua attrezzatura e diffusione anche nei piccoli centri, per i vincoli di fraternità che si intrecciano fra i

donatori, per la selezione morale e per le previdenze sociali che li confortano e incoraggiano, per la simpatia universale da cui è circondata, è anche un fermento di pacificzione nazionale che a me pare non debba essere trascurato, specie in questo momento. L'Associazione volontari del sangue è un'altissima scuola di solidarietà civile, di solidarietà cristiana. Permettetemi, onorevoli senatori, che la additi al plauso del Senato. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gasparotto.

GASPAROTTO. Non è il caso di aggiungere parole all'alta e nobile esaltazione che il collega Samek Lodovici ha fatto dell'Associazione dei donatori di sangue. Questa iniziativa di generosi, capitanati da un uomo, il dottor Formentano, che ha resistito al fascismo, che ha avuto il coraggio di chiamare me a padrino dell'inaugurazione della bandiera dell'Associazione, proprio quando il fascismo era al suo apogeo, questa Associazione che ha dato 92 mila doni di sangue — parlo della sola Associazione di Milano — ed ha irreggimentato in sacra falange 11 mila soci, tutti ignoti — perchè la bellezza del dono del sangue culmina in questo particolare: che il donatore resta ignoto a colui che ne riceve il beneficio — per il profumo di poesia che l'investe, deve essere additata alla pubblica ricompensa. Bene ha fatto il comune di Milano quando volle fare pubblica promessa, nell'assemblea consigliare, del dono del terreno sul quale l'Associazione costruirà la propria sede.

Purtroppo, per quanto sollecitato, il riconoscimento ufficiale dello Stato mediante l'erezione in Ente morale non è ancora avvenuto; mi auguro che avvenga al più presto. Se non che, nel frattempo, il Governo ha creduto di fare applicazione di una legge che credevamo caduta quasi in desuetudine, in quanto che porta la data del 13 novembre 1947, legge che mette questa Associazione quasi in conflitto con una nobile, grande istituzione nazionale, che ha un patrimonio di gloria attorno a sè, la Croce Rossa italiana. Noi siamo entusiasti dell'opera della Croce Rossa che, per quanto debba l'iniziativa ad un filantropo svizzero, il Dunant, però ha tratto ispirazione da un grande avvenimento italiano, dalla battaglia di Solferino, perchè quando a Ginevra il filantropo elvetico ha lanciato il programma della Croce Rossa, egli intitolò il suo libro « Ricordi di Solferino »...

BUONOCORE. Bisogna ricordare anche Ferdinando Palasciano

GASPAROTTO. Sì, amico Buonocore, già un capitano napoletano, medico dell'esercito borbonico, aveva vent'anni prima assunto l'iniziativa di una istituzione del genere, che poi il ginevrino ha tradotto in programma concreto.

Dunque, non si tratta qui di creare conflitti con la Croce Rossa; si tratta di impedire che la Croce Rossa voglia, più che con controlli eccessivi, con un intervento metodico nell'organizzazione, rendere impotenti queste Associazioni togliendo loro quell'impulso, che viene dallo spontaneo profondo consenso del popolo, senza di che sono destinate a isterilirsi. Il decreto del 13 novembre 1947 consta di due articoli fondamentali Col primo, esso assegna alla Croce Rossa i compiti di assistenza per le pubbliche calamità, in tempo di pace, e non c'è che da inchinarsi ed accettare in pieno questo concetto; con l'articolo 2, invece le dà la facoltà di organizzare tutti gli altri servizi, anche quello della trasfusione del sangue; e qui sta il pericolo e contro questo pericolo ha parlato con tanta eloquenza e con scientifica precisione il collega Samek Lodovici. Contro questo pericolo anche noi insorgiamo.

Ma io intendo, come ha già accennato nell'ultima parte del suo discorso il collega, ampliare i termini della materia, e portarli non dico in un campo più atto, ma in campo più vasto.

Intendo difendere dall'insorto pericolo tutte quelle vecchie istituzioni italiane, fiorite soprattutto nell'Italia centrale, le confraternite, le compagnie di misericordia, i centri di pronto soccorso che da secoli reclutano dal seno del popolo i volontari della carità, nel nome della umana solidarietà; difendo insieme alle antiche, le nuove associazioni, più o meno recenti, della Croce Bianca, della Croce Verde, della Croce Azzurra, pur esse degne della maggiore attenzione, e reclamo una parola tranquillante dall'onorevole e sagace rappresentante dell'Alto Commissariato, in modo che queste organizzazioni di spontanea marca popolare

sieno sottratte al giogo della burocratizzazione. Se perfino il fascismo ha desistito dall'attentare alla loro vita. Se perfino il fascismo autocrate e accentratore, tiranniccamente accentratore, a un certo momento, quando si è trovato di fronte alla resistenza dei donatori di sangue milanesi, ha dovuto fermarsi, volete voi umiliare e burocratizzare queste espressioni generose dello spirito italiano, andando più in là del punto a cui era arrivato il fascismo?

Perciò venga chiara la vostra parola, onorevole Alto Commissario! (*Vivi applausi molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spallicci, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Io sono molto lieto e grato ai due onorevoli interpellanti, perchè essi hanno portato questa discussione in un campo così spirituale: infatti, qui, dove si agitano passioni politiche e dove sembra che l'*homo homini lupus* possa a volte aleggiare, è confortevole ogni tanto, come in questo momento, sollevarsi un poco verso l'*homo homini deus* E realmente l'Associazione dei volontari del sangue, per non parlare delle confraternite, cui accennerò poi, è una benemerita associazione, della cui vita noi ci siamo molto preoccupati

Il decreto legislativo a cui alludono le due interpellanze, è in data 13 novembre 1946, ma è stato compilato e formulato molto prima Io lo riassumo brevemente, visto che gli interpellanti hanno ampiamente sviscerato l'argomento, per mettere a fuoco la questione onde arrivare rapidamente alla conclusione.

I compiti della Croce Rossa, che sono in discussione, sono soprattutto contemplati nell'articolo 2 al paragrafo *b)* e al paragrafo *c)* Il paragrafo *c)* — io parlerò prima di questo perchè parlo dei volontari del sangue — dice espressamente che compito della Croce Rossa è organizzare il servizio della trasfusione del sangue sul piano nazionale istituendo un centro nazionale, che assuma i compiti dei comitati provinciali, comitati già esistenti in precedenza e formati dal medico provinciale, dal clinico oppure dal direttore dell'ospedale, dal direttore del laboratorio igiene e profilassi e dal direttore del consorzio antitubercolare, i quali avevano il compito di smistare, di controllare se realmente i volontari, i donatori del sangue erano più o meno efficienti, sottoponendoli ad un esame clinico, a un esame radiografico e ad un esame del sangue, campilando delle cartelle — come si faceva a Milano — per tutti gli elencati come donatori con tessera rossa, o con tessera bianca per i casi eccezionali. Pertanto vengono assorbite dalla Croce Rossa italiana e vengono coordinate (è qui tutta la questione), le libere attività che i donatori del sangue svolgono nel campo organizzativo, tecnico, scientifico, amministrativo, per le trasfusioni di sangue in modo da raggiungere la massima efficienza del servizio. Noi ci siamo preoccupati che dopo la pubblicazione di questo decreto legislativo potessero avvenire dei contrasti tra Croce Rossa e Associazione di volontari del sangue, abbiamo tentato l'accordo, dico tentato in un primo tempo E questa è la ragione del lungo tempo che è intercorso tra queste norme regolamentari e la promulgazione del decreto, perchè era difficile mettere d'accordo i volontari del sangue con quelli della Croce Rossa. Ognuno impugnava dei criteri legittimi; la Croce Rossa parlava del decreto legislativo e se le conseguenze della lettera erano realmente per lei, lo spirito era forse, senz'altro, per i datori del sangue Ora, ad un dato momento come ha rilevato anche l'onorevole Samek Ludovici, siano riusciti a mettere insieme una norma regolamentare; però questa norma regolamentare non aveva raccolto l'adesione altro che formale dei due contendenti: Croce Rossa da una parte ed A V I S dall'altra Vi è stato bisogno di una recentissima riunione tra i due rappresentanti ed allora il dott. Formentano, benemerita persona, « e mi associo all'omaggio che i due interpellanti hanno voluto rendere alla sua opera », a nome dell'A.V I.S ha procurato una modificazione dell'articolo 5 per cui, ripeto ciò che sullo scorcio della sua interpellanza ha accennato il senatore Samek Lodovici, ormai l'interpellanza era svuotata di contenuto, perchè la composizione era già avvenuta La modifica diceva: « Entro il periodo di mesi tre dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Associa-

zione nazionale volontari del sangue con sede in Milano presenterà all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica un elenco dei centri trasfusionabili dipendenti dalle associazioni locali di datori di sangue che si ritengano tecnicamente idonei e sufficienti alle necessità trasfusionali. L'Associazione italiana della Croce Rossa provvederà a promuovere ispezioni e controlli presso i centri indicati e presenterà, entro mesi tre, le proprie conclusioni in merito all'Alto Commissariato dell'igiene e della sanità pubblica. L'Alto Commissariato, esaminate le conclusioni della Croce Rossa e sentito il parere dei competenti medici provinciali, stabilirà l'elenco dei centri delle associazioni locali dei datori del sangue riconosciute idonee a svolgere attività trasfusionali. Le facoltà dei centri rimangono stabilite come segue: 1° nel campo organizzativo: attività di propaganda, di raccolta di fondi, di reclutamento di soci datori di sangue e finanziatori, rilascio di attestati di benemerenza ecc.; 2° nel campo tecnico: assunzioni, controllo sanitario periodico dei donatori, tesseramento, turno di donazione, procedimento in rapporto dei prelievi, conservazione del sangue per trasfusione, esecuzione di trasfusione a richiesta dei privati o degli Enti; 3° nel campo scientifico: convegni culturali, incremento degli studi e ricerche, pubblicazioni scientifiche, divulgative: 4° nel campo amministrativo: facoltà di amministrare i propri fondi di bilancio in forma autonoma, di avvalersi di personale proprio per il raggiungimento dei fini dell'istituto secondo le norme statutarie, e di avere proprie attività patrimoniali Il riconoscimento a svolgere localmente attività trasfusionali rilasciato ai centri delle associazioni locali dei datori del sangue, non pregiudica la possibilità, da parte dell'Associazione italiana della Croce Rossa, di istituire delle organizzazioni trasfusionali complementari e integrative nelle stesse località ove l'Associazione ne riconosca la necessità ».

Questo emendamento è stato sottoscritto dai rappresentanti della Croce Rossa, e si può dire che siamo arrivati ad una specie di compromesso tra le norme legislative e quelle regolamentari. Io posso essere d'accordo con l'onorevole interpellante, Samek Lodovici, che tutto questo rappresenti realmente un compromesso cioè una sanatoria contingente, e che sia necessario forse guardare oltre, vedere se valga la pena di rivedere lo stesso decreto. Ma noi ci preoccupiamo della continuità giuridica. Ora il decreto è stato erogato recentemente, non possiamo noi iniziare delle modifiche. Sta a voi interpellanti prendere l'iniziativa in proposito.

Prendendo lo spunto da quello che diceva l'onorevole Gasparotto a proposito delle confraternite, aggiungo che io avevo lasciato indietro il paragrafo *b*), perchè nei compiti che si addimandano alla Croce Rossa c'è anche quello di organizzare e di disimpegnare sul piano nazionale il pronto soccorso e il trasporto degli infermi e degli infortunati. Quindi anche le nostre tradizionali croci rosse, come appunto ha accennato l'onorevole Gasparotto, sarebbero senz'altro accomunate, sarebbero tutte prese sotto il segno della Croce Rossa Ora, non c'è chi non veda il grande pericolo di offendere l'orgoglio paesano, è l'orgoglio municipale di queste confraternite che sono mantenute dalla filantropia dei cittadini. Alcune di esse, per esempio — mi rifaccio all'arciconfraternita della Misericordia — risalgono a sette secoli addietro e furono fondate, se non sbaglio, nel 1240, come quella appunto della Misericordia, che fu istituita dai facchini dell'arte della lana con un fondo speciale dei soci. Era questo fondo costituito da una multa che si applicava ai soci che bestemmiavano, in quanto il popolo toscano aveva anche allora questo triste primato. Questa arte della lana aveva allora un fondo cospicuo, tanto è vero che aveva reso possibile la fondazione di ospedali. In tempo successivo, dopo che Cosimo de Medici, due secoli dopo, ne aveva decretata la fusione assieme ad un'altra società, tale confraternità aveva iniziato, — cosa di carattere altamente benemerito —, perfino la costituzione dell'anagrafe e dello stato civile della città di Firenze ed ha contribuito anche alla fondazione degli Ospedali degli Innocenti e degli Incurabili. Al tempo della peste i componenti della confraternita promossero delle riunioni di medici per stabilire quali potevano essere i rimedi per fronteggiare il flagello.

Ma ricordiamo che anche allora, quando fu emanato quel decreto di Cosimo de' Medici, alcuni si allontanarono dalla Associazione

perchè il Granduca voleva fondere insieme queste società; soltanto per questo fatto, per orgoglio di blasone, i confratelli della Misericordia se ne allontanarono.

Pensiamo a quello che potrebbe avvenire se la Croce Rossa volesse fare questo lavoro di accentramento. Lungi da noi il pensare di sottovalutare l'opera altamente benemerita della Croce Rossa. Abbiamo visto di recente, in occasione del terremoto di Borgo San Sepolcro, giungere con tempestiva rapidità camions, che portavano tale attrezzatura che si potè attendare quasi tutto il popolo, oltre i malati, all'aperto. Crediamo che i compiti della Croce Rossa siano altamente meritori e possano ancora completamente esulare da questi due paragrafi, a cui abbiamo accennato, dei trasfusori del sangue e dei pronti-soccorsi.

Quindi, per concludere, vorrei dire che per il momento noi abbiamo composto il dissidio; dico per il momento, perchè la sanatoria è di carattere contingente. Per l'avvenire mi rimetto completamente agli interpellanti i quali potrebbero eventualmente presentare un progetto per modificare quello che noi crediamo, della attuale carenza della legge, possa servire a qualcosa e che possa essere modificato e migliorato. Poichè noi che siamo sostenitori delle autonomie regionali, vediamo sempre con molto favore e piacere le iniziative che possano ridondare a tutto vantaggio e a tutto onore delle nostre città e dei nostri blasoni municipali. (*Applausi da tutti i settori*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Samek Lodovici per dichiarare se è soddisfatto.

SAMEK LODOVICI. Ringrazio sentitamente l'Alto Commissario, per essersi così largamente diffuso in argomento e dichiaro che sono profondamente soddisfatto dello spirito che ha animato le sue dichiarazioni; ma con franchezza devo dichiarare che esse hanno aumentato, anzichè diminuito, le perplessità, le preoccupazioni che già io avevo, poichè lo stesso Alto Commissario riconosce che si tratta soltanto di un compromesso, mentre in questa materia sarebbe opportuno raggiungere una definizione netta di rapporti anche per il bene e l'avvenire delle due Associazioni, la C.R.I. e l'A.V.I.S., tra le quali un conflitto è assolutamente impensabile e non deve esistere. Esse hanno compiti e campi asolutamente diversi. L'A.V.I.S. ha fondato i servizi trasfusionali, l'A.V.I.S. li ha difesi, l'A.V.I.S li ha potenziati; ragioni di equità vogliono che sia l'A.V.I.S. a continuare ad esercitare i servizi stessi che rimangono sempre sotto il controllo e la tutela delle autorità sanitarie centrali e periferiche o anche di altri Enti che l'Alto Commissario voglia delegare, per quanto quest'ultima ipotesi mi sembra superflua. Il regolamento è frutto della preoccupazione vivamente sentita di evitare che si potesse giungere alla sospensione dolorosa dei servizi trasfusionali. Le assicurazioni dall'Alto Commissario inviate ieri, hanno già in parte ottenuto questo scopo; poichè i volontari del sangue hanno ripreso il loro servizio; ma la situazione rimane fluida e ritengo che un chiarimento definitivo sia necessario. Non ho esperienza sufficiente, ma mi riprometto, con l'ausilio di altri colleghi più esperti, di entrare in merito alla questione e di chiedere, se sia il caso, la revoca di questo decreto legislativo. Comunque, prego l'Alto Commissario di rendersi conto che c'è una situazione di fatto grave ed è che i servizi in taluni centri non vengono attuati come dovrebbero venire, che vi è una agitazione che deve essere risolta definitivamente e che di fronte al decreto in questione le autorità periferiche — sia detto con tutto il rispetto — non sanno come comportarsi. Ritengo, nell'interesse della Nazione e nell'interesse dei malati, assolutamente improrogabile ed urgente che l'Alto Commissario emani per lo meno delle estruzioni ai prefetti perchè, in attesa dei definitivi provvedimenti e degli eventuali chiarimenti sulla legge, sia assicurata la libera attività della Associazione dei volontari del sangue nel campo organizzativo, tecnico, amministrativo e scientifico. Soltanto così si potrà comporre realmente l'agitazione e assicurare la indispensabilità e la tempestività dei servizi trasfusionali, evitando danni materiali e morali. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gasparotto per dichiarare se è soddisfatto.

GASPAROTTO. Io mi associo alle parole dell'onorevole collega e per mio conto ringrazio l'Alto Commissario per avere interpretato

bene il mio pensiero. Io intendo difendere, non con criteri municipali una organizzazione cittadina che è cara al mio cuore, ma tutte queste associazioni che in Italia hanno uno schietto carattere di espressione della volontà popolare.

SPALLICCI, *Alto Commisario aggiunto per l'igiene e la sanità*. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLICCI, *Alto Commisario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Assicuro sopratutto il senatore Samek Ludovici che terremo conto dei suoi desideri ed emaneremo disposizioni ai medici provinciali e Prefetti. Vorrei anche far presente una cosa che mi pare di fondamentale interesse: volevo ricordare ai colleghi che abbiamo segnalato all'ammirazione questa Associazione e la dobbiamo segnalare sopratutto in questi tempi, di angustie finanziarie, perchè essa non ha mai domandato un soldo in 20 anni di lavoro al Governo; ma ha chiesto soltanto al Paese ed ai cittadini il dono più prezioso della loro vita, quale è il loro sangue. Di ciò dobbiamo tener conto, altamente riconoscenti a questa Associazione.

SAMEK LODOVICI. Mi permetto di ringraziare anche a nome dei donatori di sangue.

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale » (23).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale ».

Do lettura dell'articolo 17 nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 17

Nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale la rappresentanza in giudizio e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

È stato presentato dal senatore Lucifero un emendamento tendente ad aggiungere, in fine, le seguente parole: « . e ai membri dell'Assemblea Costituente ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero per illustrare il suo emendamento.

LUCIFERO. Onorevoli colleghi, io sono tra coloro che hanno votato contro il passaggio agli articoli di questa legge, e dissi allora, chiaramente, che avevo votato l'ordine del giorno del senatore Labriola, non perchè ne condividessi il contenuto, ma perchè ne condividevo la conclusione. Effettivamente ho avuto l'impressione, da tutta questa discussione, che non siamo venuti bene in chiaro su questo istituto che è nella Costituzione, e che quindi bisogna realizzare, ma che forse noi cerchiamo di realizzare — la parola può sembrare strana sulle mie labbra — con spirito un po' troppo conservatore. Cioè, noi ci troviamo di fronte ad un istituto nuovo, vogliamo dar vita a un istituto nuovo, e trattiamo tutto quello che ad esso si riferisce come se noi dovessimo ricreare e duplicare un istituto giurisdizionale di quelli già esistenti. E tutta la presente discussione, in fondo, non è stata che una ricerca di creare dei parallelismi tra i maggiori istituti giurisdizionali esistenti e questo nuovo che sorge.

La prima evasione mi è sembrata di sentirla ieri, a proposito della discussione sull'articolo 14, proprio da parte del Guardasigilli, il quale ci ha presentato questa legge che a me non piace. Egli non solo è uscito dai vecchi schemi, ma ha detto quella che è la verità su questa magistratura costituzionale; e l'ha detta, in forma indiretta; io vorrei dirla in forma diretta. L'onorevole Guardasigilli la ha detta richiamandosi, per analogia, alla Corte dell'Aja, alle Giunte delle elezioni di verifica di poteri delle Assemblee, quando si è trattato di stabilire il numero dei membri del collegio che dovevano essere presenti.

Ma io dico che la verità è che questa Corte non è un duplicato della Corte di cassazione, la quale anticamente giudicava, come oggi provvisoriamente giudica, su questi problemi. La Corte costituzionale è corpo politico e giurisdizionale insieme: ciò non si può negare. Dobbiamo riportarci alla stessa fonte della sua costituzione: per due terzi i giudici sono nominati da corpo politico, sia esso collegiale

come per i 5 nominati dal Parlamento, sia di ordine individuale come per i 5 che sono nominati dal Presidente della Repubblica, che è anch'esso un corpo politico perchè nasce mediante elezione del Parlamento. E che sia un tribunale speciale e che abbia questo particolare carattere la Corte costituzionale, è dimostrato da un altro fatto: questa giudica una volta sola e senza gravami, e il suo giudizio è definitivo.

Ed allora vogliamo veramente farne un'altra magistratura suprema, di fronte alla quale la difesa sia riservata solo a coloro che sono iscritti all'albo della Cassazione? O non è più giusto che sia ammesso al patrocinio quel particolarissimo legislatore che fu il costituente, il quale ha collaborato alla creazione della legge, che ha trasfuso parte di se stesso nella legge, quegli che è — se vogliamo così dire — non solo avvocato giuridico ma anche avvocato politico, avvocato di pensiero politico e di progresso politico, e in una sede dove il giudizio necessariamente non è soltanto giuridico, ma anche politico? Ecco perchè io ho pensato e penso che può essere esperimento interessante ammettere il legislatore, quel particolare legislatore...

ZOLI. Un pezzettino di legislatore!

LUCIFERO. Quel pezzettino di legislatore, al patrocinio davanti alla Corte costituzionale So che questa mia proposta non è ortodossa, ed infatti anche nell'osservazione dell'avvocato, oltre che senatore, Zoli a ciò si sente un leggero accenno, ma io rilevo una cosa che ho detto al principio e che debbo dire anche alla fine: rilevo che ogni volta che noi ci troviamo di fronte a qualche cosa di nuovo, noi abbiamo degli arresti. Lo abbiamo avuto ad esempio (il collega Terracini se ne ricorderà) alla Costituente, per due o tre cose che potevano essere una cosa nuova nel diritto, come quella del doppio domicilio, quello di affari e quello di abitazione. Lo abbiamo avuto qui, quando si è dovuto affrontare e risolvere il problema delle pensioni.

Insomma noi siamo dei rivoluzionari, o meglio molti di essi (*indica la sinistra*) sono dei rivoluzionari, ma siamo tutti dei conservatori giuridici, spietati e intransigenti. Ora anche il diritto ha parecchie faccie ed aspetti, ed è vivo soltanto se lo si vede e lo si prende in tutte le sue faccie e in tutti i suoi aspetti.

CONTI. Se lo si prende in giro.

LUCIFERO. Il diritto non si prende mai così in giro, come quando non lo si vuol rinnovare. Io per questo ho pensato che ammettere i legislatori particolarissimi, cioè i membri dell'Assemblea Costituente, al patrocinio davanti alla Corte costituzionale possa dare un carattere a questi particolari giudici. D'altra parte, avvocato Zoli si tratterà soltanto di un ruolo provvisorio che si assottiglierà sempre più.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Jannuzzi.

JANNUZZI. Onorevoli colleghi. Sono il presentatore di un emendamento all'articolo 20 in cui sostengo che dinanzi alla Corte costituzionale non solo la difesa debba essere fatta da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ma che anche il ricorso, nella sua impostazione e nei suoi motivi, debba essere sottoscritto da un avvocato che abbia tale requisito. Per questo motivo e per ragioni di coerenza con me stesso, mi duole di non potere essere d'accordo con l'onorevole Lucifero. La speciale funzione attribuita agli avvocati iscritti presso la Corte di cassazione dipende dal fatto di una loro specifica competenza tecnica in materia giuridica. Non dimentichiamo, strada facendo, l'importanza della Corte costituzionale e la sua funzione. Si tratta, niente di meno, che di un sindacato di legittimità costituzionale sull'operato del Parlamento, si tratta di determinare e di stabilire se le leggi siano o no conformi alla Costituzione. Ora sarebbe strano che, mentre nelle nostre leggi è stabilito che non si possa proporre ricorso alla Cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Tribunale Supremo militare senza l'intervento di un avvocato iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, che per la sua specifica competenza è il più idoneo a quell'ufficio, poi non si debba, coerentemente, stabilire che dinanzi alla suprema Corte giurisdizionale, che deve esaminare le questioni giuridiche più sottili, quelle che maggiormente richiedono profondità di dottrina e di studio, il patrocinio non debba essere affidato unicamente agli avocati iscritti in detto albo speciale.

Non è detto che gli ex membri dell'Assemblea costituente debbano avere sempre una competenza specifica nella materia. Essi possono essere dei non tecnici, e non avere una specifica competenza in materia giuridica Ed allora perchè non estendere la facoltà di patrocinio dinanzi alla Corte costituzionale anche ai membri del Senato e della Camera? Secondo l'emendamento Lucifero si dovrebbe affidare agli ex membri dell'Assemblea costituente la difesa della Costituzione purchè interessati a tale difesa. Ma a questo concetto non si può accedere in quanto non solo essi, ma tutti i cittadini sono interessati a difendere la Costituzione. Qui si tratta di stabilire soltanto quali siano, dal punto di vista della capacità tecnica, i più idonei a tale compito.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Onorevole Lucifero, quando non si ha l'anima rivoluzionaria è difficile essere rivoluzionari. Avrei capito che, in base ad un concetto rivoluzionario, l'onorevole Lucifero avesse proposto che dinanzi alla Corte suprema fossero ammessi a difendere tutti i cittadini. Ma il dire che possono essere ammessi a difendere i membri dell'Assemblea costituente, non mi sembra un concetto rivoluzionario. Anzi direi che sia tutto l'opposto. Se io fossi chiamato a scegliere tra l'ammettere alla difesa i membri della Costituente ed escludere gli avvocati che sono stati membri della Costituente, io sceglierei questa seconda via, piuttosto che la prima. Per questa ragione: noi non dobbiamo consentire che ci sia un difensore il quale, quando va a difendere, dica: « è così; io ve lo posso dire perchè la legge l'ho fatta io ». Questo no, onorevole Lucifero, anche perchè, proprio per il fatto che quell'avvocato è esclusivamente un pezzettino della Costituente e non rappresenta altro che quello che è stato il suo pensiero, non si deve consentire che egli possa portare, ripeto, il peso di una autorità di cui si autoinveste, ma che effettivamente non ha. Quindi, se ci fosse stato un emendamento che avesse detto che davanti alla Corte costituzionale possono difendere tutti, allora quasi quasi una certa logica c'èra; questo emendamento non c'è; ma questo fatto non ci deve indurre a creare la possibilità di ingresso di una categoria per cui, ritengo, ci sarebbe motivo di esclusione, piuttosto che di inclusione.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Si è parlato troppo di rivoluzione in questa breve discussione perchè noi, i solo autentici rivoluzionari, possiamo starcene zitti! Mi pare che l'onorevole Zoli ecceda nella sua formula: o tutta la rivoluzione o niente rivoluzione; o tutti i cittadini, oppure soltanto, non dico tutti gli avvocati, ma, per fortuna dei cassazionisti, i soli abilitati alla Cassazione, dovrebbero essere anche abilitati alla Corte costituzionale. Il fatto si è che noi vorremmo che si incominciasse, come ha detto il nostro collega senatore Lucifero, a muovere qualche passo fuori dei vecchi orti conclusi; e la proposta in esame avrebbe questo vantaggio. Io penso che difficilmente riusciremmo ora, data l'atmosfera gravante sull'Italia, a veder riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di sostenere la difesa dinanzi ai tribunali; ma stimo che quell'atmosfera sia però compatibile con la proposta dell'onorevole Lucifero. A che mira questa praticamente? Ebbene, possiamo ben dire — e non già, onorevole Zoli, perchè io voglia menar vanto di certa funzione che ho assolta — che se c'è qualcuno in Italia che può conoscere con precisione quali siano state le intenzioni del legislatore costituente e riportarle al giudice, (non per suggestionarlo, ma per aiutarlo a decidere), questi sono in primo luogo coloro che hanno seduto nell'Assemblea costituente ed hanno collaborato alla redazione del testo costituzionale. Ora, non dimentichiamo che, alla Corte costituzionale, si presenteranno questioni che attingeranno a tutti gli aspetti della nostra vita nazionale, e non soltanto sottili problemi di carattere giuridico. Guai se la Corte costituzionale andasse a insabbiarsi in discettazioni minute sulla sola parola delle formule costituzionali! Di fronte ad essa si discuteranno problemi attinenti alle organizzanioni del lavoro, ai rapporti delle professioni, al funzionamento di determinate branche dell'apparato dello Stato, alla scienza, alla cultura, all'arte, alla proprietà, alla economia, alla produzione. E se di fronte alla Corte compariranno — a sostenere certe tesi, si badi, non a

decidere — persone specializzate in questi vari campi di attività, mi pare che il risultato sarebbe assai utile; il risultato consisterà infatti nel fornire conoscenze tecniche alla Corte. La Corte sarà costituita da giudici...

ZOLI. Istituiamo la difesa libera!

TERRACINI. Onorevole Zoli, non voglio dunque fare tutta la rivoluzione, adesso, dato che si oppone a farne anche solo un pezzettino! La Assemblea costituente nella sua composizione contava una rappresentanza larga di tutti i gruppi e di tutte le categorie che costituiscono il tessuto della nostra popolazione. Pertanto, di fronte alla Corte costituzionale, potrebbero, ove l'emendamento dell'onorevole Lucifero fosse accolto, ad un certo momento avere voce, per dare un consiglio o una informazione od una spiegazione, elementi rappresentativi di tutti i gruppi e di tutte le categorie Non per nulla nel passato vi fu, forse in maniera troppo larga, la consuetudine di creare delle giurisdizioni speciali per speciali settori di materie litigiose. La Costituzione ha deciso di porre fine a ciò: il che però non vuol dire che una voce specializzata non possa penetrare, attraverso la difesa, in questo massimo organismo di interpretazione della nostra Costituzione.

Per queste ragioni aderisco alla proposta fatta dall'onorevole Lucifero.

BERLINGUER. Domando di parlare

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Non occorre sentirsi pervasi da una febbre rivoluzionaria, per riconoscere giustificato l'emendamento proposto dal collega Lucifero; come non crediamo che sia stata una infezione rivoluzionaria a dettare la sua iniziativa: al massimo, possiamo compiacerci che egli non sempre rimanga ancorato a posizioni conservatrici. Direi, per mio conto, che se dovessi seguire anche su questo terreno uno spirito di lotta di classe, mi sentirei uno dei moltissimi avvocati italiani iscritti alla Cassazione, e dovrei quindi essere ostile alla proposta innovatrice del collega Lucifero. Ma vi sono delle ragioni che mi pare si impongono Nè le obiezioni sollevate dagli onorevoli Jannuzzi e Zoli persuadono. Dice il collega Jannuzzi: noi dobbiamo riferirci sempre al nostro sistema giuridico tradizionale. Ma questo sistema giuridico non è immutabile, poichè altrimenti la nostra funzione di legislatori perderebbe ogni valore Soggiunge il collega Zoli. noi non dobbiamo introdurre dinanzi alla Corte costituzionale uomini i quali possano imporre o tentare di imporre la loro opera di legislatori ai giudici, in quanto hanno partecipato alla formazione della legge; di cui si discute la legittimità costituzionale. Ma, onorevoli colleghi, se dovessimo spingere fino all'estremo questa obiezione, noi tutti avvocati, che siamo anche parlamentari, non dovremmo mai discutere dinanzi ai tribunali, o alle Corti, perchè si potrebbe pensare che, quando noi esponiamo una tesi, tentiamo di dare suggerimento, una interpretazione di quella determinata legge alla cui formazione abbiamo contribuito come legislatori Qua non si tratta di introdurre dei periti o dei consulenti tecnici in seno alla Corte costituzionale; si tratta di tener conto del fatto che la Corte non sarà soltanto un organismo giudiziario, ma dovrà esaminare e decidere anche questioni politiche, come quelle sindacali, finanziarie, di istruzione pubblica ecc. nei loro riflessi costituzionali, e sopratutto questioni costituzionali Ora la parola di chi abbia contribuito alla formazione della Costituzione parola di difensore, non di legislatore, potrà talvolta essere utile più di quella di un puro tecnico del diritto. Ecco perchè dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Lucifero.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare do la parola all'onorevole Persico.

PERSICO, *relatore*. Onorevoli colleghi temo che in questa questione sia insorto un equivoco di impostazione, e che avendo il collega Lucifero parlato di atteggiamento ultra rivoluzionario abbia trovato subito eco in due valorosi colleghi dell'estrema sinistra. *(Commenti)*. Egli ha detto che bisogna essere amici del nuovo e bisogna rompere le vecchie tradizioni per fare qualche cosa di diverso. Stiamo infatti facendo qualche cosa di diverso: la Corte costituzionale, lo dice l'onorevole Nitti, è assolutamente nuova, non esiste in nessun paese del mondo; certo per l'Italia è una grande novità, e costituisce un istituto che non ha precedenti. Però da questo a sconvolgere quella che è la regola assoluta di tutte le giurisdizioni, ci corre molto. Esiste anche una legge che ci impedirebbe di farlo, perchè davanti alle Magistrature superiori pos-

sono patrocinare solo gli avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione. La formula adottata è breve e poco esatta: avevo pensato di mutarla, ma per semplicità l'ho lasciata com'è nel testo ministeriale. Se l'avvocato deve essere abilitato al patrocinio dinanzi alle supreme magistrature per poter andare a difendere dinanzi al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti o alla Corte di cassazione; a maggior ragione bisogna che sia iscritto nell'albo speciale per patrocinare dinanzi alla Corte costituzionale.

D'altra parte, se si fa una questione di competenza, evidentemente non basta la laurea in legge o l'iscrizione all'albo dei procuratori, o all'albo degli avvocati, occorre una certa esperienza, un certo cumulo di dottrina giuridica che si ottiene attraverso un lungo patrocinio, per poter poi difendere cause delicatissime in cui si discute di costituzionalità di leggi, di attribuzioni di poteri, di accuse al Presidente della Repubblica o a Ministri per reati ministeriali. È una questione tecnica, eminentemente tecnica, e non si può prescindere dalla legge generale che regola questo tipo di patrocinio. L'unica obiezione che ha fatto il senatore Terracini e che ha un certo rilievo è quella che possono sorgere problemi nei quali gli ex membri della Assemblea costituente, avendo approfondito a suo tempo l'argomento, siano in grado di portare uno speciale contributo; e potranno portare benissimo questo contributo attraverso un parere, dato che il sistema dei pareri scritti esiste appunto per questo.

Ho letto oggi le memorie per una causa che si discuterà domani alla nostra Giunta delle elezioni, alle quali sono allegati pareri di membri autorevoli dell'Assemblea costituente sulla interpretazione di leggi approvate dall'Assemblea stessa. Quindi il parere dei tecnici si potrà portare dinanzi la Corte costituzionale tutte le volte che sarà necessario Se ci sarà, per esempio, bisogno di un parere sul tema dell'organizzazione sindacale. si potrà avere il parere dell'onorevole Di Vittorio, allegato alla memoria defensionale. Ma che gli ex componenti dell'Assemblea costituente siano per questo solo titolo autorizzati ad esercitare il patrocinio legale dinanzi la Corte costituzionale non è in nessun modo ammissibile. Questo patrocinio deve essere riservato ai tecnici giuristi qualificati come quelli abilitati a discutere dinanzi le Magistrature superiori. La Commissione è amante del nuovo, ma questo nuovo non deve essere distruttivo, bensì costruttivo. La Corte costituzionale è la più alta delle supreme magistrature, quindi il patrocinio non può essere affidato ad altri, che a coloro che esercitano questo patrocinio davanti alle Supreme magistrature.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Io intendo benissimo che non sia più il caso di discutere sulla base di rompere quelli che sono i ruoli dei tecnici, i quali hanno il patrocinio dinanzi alle più alte magistrature dello Stato, tra le quali dovrà annoverarsi la Corte costituzionale. La legge stabilisce questi albi speciali immettendovi categorie particolari di professionisti che hanno la laurea accademica e quindi il titolo professionale e che hanno una lunga esperienza ed una lunga pratica professionale. Questi sono i motivi ai quali sono legate le possibilità di appartenere a questi albi speciali dei patrocinatori davanti alle alte Magistrature, fra le quali noi abbiamo annoverato la Corte costituzionale.

Quindi gli stessi criteri che ci hanno guidato per mantenere questi ruoli speciali, credo che debbano essere seguiti anche per il ruolo speciale di difensori dinanzi alla Corte costituzionale. Non vedo motivo di cambiare direttiva e di creare un altro albo o di aggiungere all'albo speciale anche coloro che fecero parte dell'Assemblea costituente, i quali potrebbero avere una competenza specifica in quella che fu l'elaborazione delle norme costituzionali. Ma considerate, onorevoli senatori, che neanche i professori universitari, profondi in materie giuridiche, che non abbiano la pratica professionale, sono ammessi in questi albi. Ora non è soltanto la conoscenza giuridica, ma oltre alla conoscenza giuridica vi è l'esercizio tecnico che ha importanza e che rende idonei ad appartenere a questi albi. D'altra parte io domando al senatore Terracini — in questo momento mi sento come il difensore, il protettore degli albi professionali — se può pensare che

io possa consentire ad allargare il campo degli albi professionali dal momento che questi professionisti hanno una competenza speciale, un tirocinio speciale, hanno tutto un insieme per il quale devono essere protetti in quella che è la loro competenza di lavoro.

Quindi, anche da questo punto di vista, pur se potessi intendere che una certa competenza specifica possa venire da altri ai componenti della Corte costituzionale, non posso, come Guardasigilli, non pensare che questo campo di lavoro venga conteso da alcuno ai veri professionisti.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Ho preso la parola per dire che se l'emendamento Lucifero avesse proposto la difesa libera, io avrei votato senz'altro a favore perchè ritengo che avanti alla Corte costituzionale, questo istituto nuovo avrebbe potuto introdursi benissimo.

A parte ciò deve osservarsi che, essendo la proposta dell'onorevole Lucifero di carattere transitorio, poichè i deputati della Costituente purtroppo, verranno prima o poi a mancare, la proposta non potrebbe introdursi in questo punto della legge. Quanto al merito osservo che il deputato alla Costituente ammesso alla difesa avanti alla Corte costituzionale non sarebbe un difensore ma un testimonio, un elemento che porterebbe una veduta tutta soggettiva che non può naturalmente essere ammessa.

Per questi motivi, voterò contro e mi dispiace moltissimo, perchè se si fosse trattato di difesa libera, avrei volentieri votato a favore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Lucifero che tende ad affidare la difesa delle parti non solo agli avvocati iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione ma anche ai membri dell'Assemblea costituente.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'articolo 17 già letto nel testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La Commissione mi comunica la formula concordata per l'articolo 10-*bis* che era rimasto in sospeso.

Ne do lettura:

Art. 10-*bis*

Le disposizioni degli articoli 8 e 10 si applicano anche ai cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, limitatamente al periodo in cui esercitano le loro funzioni presso la Corte.

Qualora gli stessi cittadini dopo la loro elezione venissero a perdere i requisiti per l'eleggibilità o fossero colpiti da incapacità fisica o civile o da condanna penale passata in giudicato, la Corte ne pronuncia la decadenza nei modi previsti dall'articolo 9, e ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere per la sostituzione.

Nei casi previsti nel presente articolo la Corte delibera con l'intervento dei soli giudici ordinari.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Persico, per esprimere il suo parere su questo testo concordato.

PERSICO *relatore*. I colleghi ricorderanno che l'altro giorno si è discusso a lungo sull'articolo 10-*bis* e non si trovò una formula che soddisfacesse tutte le esigenze. Perciò ci siamo riuniti, il presentatore dell'emendamento collega Bosco, il Ministro guardasigilli e il Presidente della Commissione, ed abbiamo esaminato la questione nei suoi diversi aspetti. Abbiamo così formulato l'articolo: « Le disposizioni degli articoli 8 e 10 si applicano anche ai cittadini eletti dal Parlamento, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, limitatamente al periodo in cui esercitano le loro funzioni presso la Corte ». cioè quando sono investiti della funzione e siedono nel Collegio, allora l'articolo 8 e l'articolo 10 si applicano « Qualora gli stessi cittadini, dopo la loro elezione (prima di entrare a far parte di un collegio giudicante) venissero a perdere i requisiti per la eleggibilità o fossero colpiti da incapacità fisica o civile, o da condanna penale passata in giudicato, la Corte ne pronuncia la decadenza nei modi previsti dall'ar-

ticolo 9 e ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere per la sostituzione ». Questo può succedere nel caso che i detti sedici giudici potenziali per molti anni non fossero mai convocati; ma che a un certo momento si verificasse la disgraziata ipotesi di doverli convocare, se, per esempio, nell'intervallo uno di questi giudici è diventato pazzo, o un altro ha commesso un reato, per cui non può certamente essere chiamato; perciò questo albo speciale deve essere tenuto sempre al corrente.

Nell'utimo capoverso dell'articolo è detto: « Nei casi previsti nel presente articolo la Corte delibera con l'intervento soltanto dei giudici ordinari »; perchè non può deliberare diversamente, dato che la Corte normalmente è composta dei soli giudici ordinari. I sedici giudici aggiunti sono una specie di giuria, che interviene soltanto nei giudizi penali. Quindi è la Corte ordinaria che provvede all'adempimento di queste formalità.

Sembra alla Commissione, ed anche al Ministro, che in questo modo si sia adempiuto al perfezionamento della legge.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore se l'ultima parte dell'articolo è necessaria.

PERSICO, *relatore*. Non inserendola nel testo potrebbe sorgere il dubbio che i sedici giudici aggiunti non hanno soltanto la funzione che è loro attribuita; per cui è bene dire che i soli giudici ordinari provvedono ai casi preveduti nell'articolo 10-*bis*.

SALOMONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALOMONE. Sarebbe stato preferibile, onorevoli colleghi, che la Corte costituzionale avesse limitato la sua competenza sulle controversie relative alla legittimità costituzionale e ai conflitti di attribuzione e non si fosse aggiunta la competenza penale, anche in obbedienza al disposto dell'articolo 102 della Carta costituzionale, nella quale si dice che non si debbono istituire giudici speciali. Ora, a me pare, in verità, che giudici speciali in materia penale costituiscano un grave pericolo, ma, in ogni modo, la Corte costituzionale è quella che è e noi non possiamo fare che dei rimpianti malinconici. Posta però la competenza della Corte costituzionale anche in materia penale, dobbiamo considerare i giudici aggregati alla stessa stregua dei giudici ordinari. Non c'è nessuna ragione di fare un trattamento diverso, di considerare in un piano diverso i giudici i quali giudicano in sede ordinaria cioè della competenza sulla legittimità costituzionale delle leggi e sulle controversie di conflitti di attribuzione e i giudici aggregati che fanno parte della Corte, a parità di condizione con i giudici ordinari, quando invece la Corte è investita della competenza penale. Se non ci fosse stato l'articolo 10-*bis*, opportunamente suggerito dalla Commissione, noi non avremmo avuto una sola disposizione che avesse considerato i giudici aggregati, dei quali ci saremmo ricordati solo all'articolo 41 e per il giuramento nel disposto dell'articolo 41-*bis*.

L'articolo 10-*bis* proposto dalla Commissione e modificato dal collega Bosco oggi colma una lacuna e la colma opportunamente.

Rilevo in rapporto all'articolo 10-*bis*, come è stato concordato dal presentatore dell'emendamento, senatore Bosco, dalla Commissione e dal Ministro, qualche altra lacuna che credo possa essere facilmente colmabile. Dove si dice: « qualora gli stessi cittadini dopo la loro elezione venissero a perdere i requisiti di eleggibilità » aggiungerei anche « che si rendessero incompatibili ». Poichè la legge sulla Camera dei deputati e quindi anche quella per l'elezione dei deputati parla di cause di ineleggibilità e incompatibilità e siccome i giudici aggregati eletti dal Parlamento devono avere i requisiti per l'elezione a senatore, io crederei di aggiungere a quello che è il caso di ineleggibilità quello di incompatibilità.

Un'altra lacuna: nell'articolo 10-*bis*, così come è stato concordato, si parla dell'applicabilità degli articoli 8 e 10 e non si parla dell'articolo 9. Nel capoverso di questo articolo 10-*bis* vengono ad essere elencati casi di decadenza nonchè casi di ineleggibilità ai quali si potrebbero aggiungere casi di sopravvenuta incompatibilità. Ma nell'articolo 9 vi è un caso importante, quello cioè della grave mancanza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Ora, se non lo si richiama in questo articolo 10-*bis*, non prevederemo il caso che il giudice aggregato sia venuto meno, nell'esercizio delle sue funzioni, al suo dovere... *(Interruzioni)*.

Noi dobbiamo considerare tutti i casi possibili e immaginabili. Io ritengo che la Corte costituzionale in sede penale non agirà mai, ma naturalmente se noi facciamo tutte le ipotesi, le dobbiamo fare complete, e, come per il giudice ordinario abbiamo previsto il caso della mancanza al suo dovere, anche per il giudice aggregato dobbiamo fare questa previsione.

E viene l'ultima parte dell'articolo 10-*bis*: « Nei casi previsti del presente articolo la Corte delibera con l'intervento dei soli giudici ordinari ». Io credo che quei « soli giudici ordinari » sia stato scritto proprio in antitesi alla tesi che io amichevolmente ho sostenuto con il collega Bosco. Ora, data la parificazione dei giudici ordinari e dei giudici aggregati, non si ammette che possa discutersi della posizione dei giudici aggregati senza la loro presenza, quasi che i giudici ordinari siano messi su di un piano superiore, e diventino i giudici di quelli che sono i loro colleghi. Quindi riterrei che quando si tratta di dover decidere sulla condizione dei giudici aggregati, oltre i giudici ordinari, siano presenti anche quelli aggregati, per l'affermazione del principio che i giudici aggregati non debbano essere considerati in una posizione di inferiorità di fronte a quelli che sono i giudici ordinari.

Questi sono i rilievi che io ho avuto l'onore di sottoporre alla vostra attenzione in rapporto al testo dell'articolo 10-*bis*.

Ma io debbo ancora rilevare altre lacune nella legge. Per i giudici ordinari si è detto quello che si deve fare per la loro elezione; nonostante che il modo di scelta sia previsto nella Carta costituzionale all'articolo 135, nei primi articoli che noi abbiamo approvato si è prevista anche la modalità con la quale essi debbono essere eletti dal Parlamento. Ora perchè non si è fatta menzione dei giudici aggregati che debbono essere eletti dal Parlamento? Ancora: per i giudici ordinari c'è una valutazione dei titoli che deve fare la Corte costituzionale; ma non è prevista la valutazione dei titoli per i giudici aggregati.

Allora, se i giudici aggregati e quelli ordinari debbono essere considerati sullo stesso piano, ritengo che si debbano ancora completare queste lacune, e cioè provvedere come debbano essere eletti dal Parlamento i giudici aggregati e che ci sia anche il vaglio della validità dei loro titoli. Fatte queste osservazioni, non ho null'altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PERSICO, *relatore*. Signor Presidente, alcune osservazioni del collega Salomone sono giuste, ma è la Costituzione che ci ha messo in questa situazione difficile, perchè mentre per i giudici ordinari — chiamiamoli così — ha stabilito il modo di elezione, il modo di votazione, i titoli che deve avere il corpo elettorale (elettorato attivo), e chi può essere eletto (elettorato passivo), per questi giudici aggiunti che non sono dei veri giudici, ma dei giurati, che intervengono nei supremi giudizi di accusa, ha stabilito un solo titolo (quello della eleggibilità a senatore). I giudici aggiunti eletti dal Parlamento rimangono ad aspettare e probabilmente potranno non essere chiamati mai a giudicare. Se saranno chiamati, allora interviene la norma, cioè debbono prestare giuramento nelle mani del Presidente della Corte e debbono essere convocati per venire immessi nel loro ufficio dallo stesso Presidente.

La preoccupazione che si è presentata sia alla Commissione, sia all'onorevole Bosco, sia oggi all'onorevole Salomone è questa, di aver cioè sempre pronto questo albo dei giudici speciali in modo che automaticamente la Corte possa funzionare, perchè quando domani — ipotesi assurda — un Ministro commettesse un reato, non si può cominciare a svolgere tutta la complessa procedura delle eventuali sostituzioni, e il Collegio deve essere pronto. I sedici giudici sono nominati dal Parlamento; quindi se c'è uno indegno deve essere mandato via, se c'è un mentecatto deve essere sostituito, ed un altro giudice deve essere nominato in sostituzione dal Parlamento.

Tutto questo si farà con la prassi, poiche in fondo noi abbiamo delle norme, quelle del regolamento della Camera che dicono come devono essere eletti questi giudici con la rappresentanza della minoranza. Se durante il periodo in cui questi giudici rimangono inoperanti andranno soggetti o a incapacità fisica o civile o ad incompatibilità (per esempio, sono eletti deputati o senatori), allora saranno sostituiti da altri giudici. Noi non pos-

siamo entrare in dettagli: ricordo che il Ministro non voleva questo articolo, perchè sosteneva che la prassi avrebbe rimediato a tutti gli inconvenienti. Lo abbiamo fatto e mi pare che, salvo l'aggiunta circa le incompatibilità, si possa essere d'accordo.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia, per esprimere il suo parere.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Mi pare che le ragioni esposte dal relatore siano chiarificatrici della situazione. Il testo governativo non aveva proposto nulla nei riguardi dei membri cittadini eletti ed aggregati solo per giudizi penali in caso di eventuali processi contro il Presidente della Repubblica o contro Ministri. Questo perchè il titolo per essere nominati all'inizio della legislatura oppure quando si istituirà la Corte per la prima volta, è quello di essere senatori; il che, per l'articolo 58 della legge elettorale, presuppone che si sia elettori e che si siano compiuti quarant'anni. Quindi è inutile andare a verificare il titolo perchè per l'età basta vedere il certificato di nascita, per la qualifica di elettore basta vedere le liste elettorali. Abbiamo accettato l'emendamento del senatore Bosco perchè effettivamente poteva evitare una lacuna, in quanto che ci potevano essere delle cause di indegnità intercorse, anche se fosse rimasto elettore, per cui poteva essere escluso dallo elenco di quei sedici giudici che in caso eccezionale dovrebbero essere aggregati alla Corte costituzionale. Ma l'articolo 10-*bis*, nel modo in cui è stato concordato, mi pare che preveda questa possibilità, perchè autorizza a procedere solo quando il giudice è aggregato alla Corte. Abbiamo fatto sì che la sua funzione non possa essere turbata da processi penali a scopo politico. Abbiamo prevista la possibilità della sospensione in questa ipotesi, ossia quando esercita veramente la funzione di giudice ed abbiamo ammesso che, anche quando non eserciti la funzione, ossia nel periodo della sua nomina, possa esistere la possibilità della sua decadenza.

Quindi mi pare che l'articolo 10-*bis* concordato supplisca a quelle lacune che c'erano nel progetto governativo e nel progetto della Commissione. Propongo perciò l'accettazione dell'articolo 10-*bis* senza altre aggiunte perchè abbiamo già fatto tutto quello che potevamo in questo campo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PERSICO, *relatore.* La Commissione accetta di aggiungere dopo la parola « eleggibilità » quelle « o si rendessero incompatibili o fossero colpiti ... ».

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 10-*bis* con l'aggiunta accettata della Commissione: « Le disposizioni degli articoli 8 e 10 si applicano anche ai cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, limitatamente al periodo in cui esercitano le loro funzioni presso la Corte.

« Qualora gli stessi cittadini dopo la loro elezione venissero a perdere i requisiti per la eleggibilità o si rendessero incompatibili o fossero colpiti da incapacità fisica o civile o da condanna penale passata in giudicato, la Corte ne pronuncia la decadenza nei modi previsti dall'articolo 9, e ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere per la sostituzione.

« Nei casi previsti dal presente articolo, la Corte delibera con l'intervento dei soli giudici ordinari ».

Metto in votazione l'articolo nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi

(È approvato).

Art. 18.

Gli atti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale sono esenti da tasse di ogni specie; ma il ricorrente, che non sia ammesso al gratuito patrocinio, deve depositare la somma di lire cinquemila, che gli verrà restituita nel caso che la Corte accolga il ricorso.

Il deposito non è richiesto quando il ricorso sia proposto dallo Stato o quando la questione di illegittimità costituzionale sia elevata dal Pubblico ministero o, di ufficio, dal giudice.

A questo articolo è stato proposto dal senatore Lussu un emendamento del seguente tenore:

« Sopprimere la seconda parte del primo comma dalle parole: "ma il ricorrente, che non sia ammesso al gratuito patrocinio ecc.".

« Sopprimere il secondo comma ».

Dal senatore Tessitori è stato proposto, al secondo comma, di aggiungere dopo le parole: « proposto dallo Stato » le altre: « o dalla Regione ».

VERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONI. Il collega Lussu ha presentato questo mendamento che io faccio mio; esso evidentemente vuol significare questo: non vi è per ora nessuna norma che regoli il gratuito patrocinio dinanzi alla Corte costituzionale, nè sappiamo con quali criteri sarà composta la relativa Commissione competente ad esaminare le domande che le verranno presentate. Noi assisteremo in sede di esame delle domande di gratuito patrocinio ad un giudizio di delibazione sul fondamento o meno di una questione costituzionale e ciò potrebbe eventualmente incidere sulla definizione di merito in materia così grave e delicata. L'inconveniente non potrà evitarsi se si pensa che la legge ordinaria rende necessario l'esame non solo sulle condizioni economiche del richiedente il beneficio del gratuito patrocinio, ma deve anche delibare sulla fondatezza della domanda. Ora col nostro emendamento noi assumiamo che, a parte la difficoltà, di regolare nella legge in esame questa materia, non sia il caso di sottoporre chi, non abbia chiesto ed ottenuto il gratuito patrocinio a versare un deposito in denaro che perderà se la Corte costituzionale rigetterà il ricorso.

Ora noi pensiamo che in questa materia di natura eminentemente pubblica debba essere sempre seguito il principio previsto nella prima parte dell'articolo, e cioè che se tutti gli atti relativi a procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale sono senti da tributo, deve anche escludersi dall'obbligo del deposito il ricorrente che non sia ammesso al gratuito patrocinio. Dobbiamo cioè mantenere il principio che dinanzi alla Corte costituzionale non vi debbano essere nè tributi per gli atti del procedimento nè depositi da effettuare. Non si può cioè stabilire il principio che quando si tratti di impugnare una legge, perchè incostituzionale, si debbano fissare criteri limitativi riferibili alla condizione di obbligare il ricorrente a versare un deposito che perderà in caso di rigetto del ricorso. Conseguentemente bisognerà che il Senato mantenga fermo questo principio e voti quindi l articolo 18 soltanto nella sua prima parte, vale a dire con la seguente dizione: « Gli atti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale sono esenti da tributi di ogni specie », sopprimendo così la seconda parte del primo e del secondo comma.

PRESIDENTE. Vi era un altro criterio, con il quale si prescriveva che non è possibile iniziare questo procedimento senza un giudizio del giudice, il quale intanto lo ammette, in quanto non risulti infondato. Ora mi pare che per il cittadino sia un aggravio dover pagare il deposito quando il magistrato abbia già dichiarato che il ricorso è fondato, mentre quando risulti infondato non si dà adito al giudizio dinnanzi alla Corte costituzionale.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. A me pare chiaro che il primo comma dell'articolo 18 si riferisce in sostanza esclusivamente alle questioni di legittimità costituzionale sollevate durante il corso di un altro giudizio, cioè a una questione incidentale, perchè per il ricorso diretto provvede il secondo comma. A questa materia provvedono l'articolo 20 e seguenti. Intesa così la questione, mi sembra che quando il ricorso sia introdotto in via incidentale, la frase « che non sia ammesso al gratuito patrocinio » si debba riferire al giudizio di merito nel quale è stata sollevata la questione di illegittimità. Quindi non vi è bisogno di regolare in questa sede l'istituto del gratuito patrocinio. Comunque, se anche lo si volesse fare, la questione dovrebbe rientrare nel regolamento che la Corte dovrà darsi.

Il Presidente ha fatto una giusta osservazione, domandandosi qual'è la posizione di colui che ha sollevato la questione di legittimità nel corso di un giudizio incidentale. Secondo me, nel momento in cui si solleva la questione, non si effettua il deposito, poichè la questione di legittimità costituzionale è pro-

mossa con l'ordinanza con la quale il giudice, riconosciuta fondata l'istanza, ordina anche il deposito di una certa somma. Quindi se la dichiarazione è infondata, non si fa luogo a deposito.

Circa l'entità della somma, io sarei d'avviso di ripristinare la proposta del Governo cioè di fissare il deposito in 20.000 lire, per non aumentare la litigiosità; se si tratta di una parte che non può pagare, essa potrà essere ammessa a gratuito patrocinio; altrimenti dovrà pagare le 20.000 lire.

PRESIDENTE. Cinquemila.

BOSCO GIACINTO. No; io propongo di ritornare alle 20.000 lire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Persico per esprimere il parere della Commissione.

PERSICO, *relatore*. Sembra alla Commissione che la risposta che il senatore Bosco ha data all'onorevole Veroni sia esatta. Qui siamo di fronte ad un giudizio incidentale. Se la parte nel giudizio principale ha già il gratuito patrocinio, evidentemente non deve fare il deposito. Se non ha il gratuito patrocinio, il ricorrente deve depositare 5.000 lire, che sono poi cento lire di anteguerra, per rendere più seria la cosa e per impedire che si vada alla Corte costituzionale per questioni di trascurabile importanza.

Parve opportuno alla Commissione di limitare il deposito a 5.000 lire, appunto perchè tutti possano adire la Corte costituzionale. Se poi la Corte costituzionale ritiene manifestamente infondato il ricorso e non gli dà ingresso, manca l'occasione di fare il deposito: se la Corte accoglierà il ricorso ordinerà la restituzione, se lo rigetterà, incamererà quel piccolo deposito.

Piuttosto una osservazione che mi è stata fatta *ad aures* mi pare importante: il capoverso dell'articolo 18 non ha ragione di essere, perchè quando il ricorso è fatto dallo Stato, o dal Pubblico ministero, o dal giudice, non può esservi luogo a deposito.

Ne deriva che quel capoverso è superfluo. Il deposito può farlo la parte ricorrente, mai lo Stato, il giudice, o il Pubblico ministero, perchè l'esercizio della loro funzione non può essere soggetto ad una multa penitenziale

Quindi il capoverso non ha ragione di essere. Riguardo alla prima parte dell'articolo, la Commissione ritiene di doverla mantenere.

PRESIDENTE. Onorevole Persico, gli atti di procedimento dinnanzi alla Corte costituzionale sono esenti da tasse. Lei, in ogni caso, accetta o no il capoverso dell'articolo 18?

PERSICO, *relatore*. Non lo accetto: ne propongo anzi la soppressione.

TESSITORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESSITORI. Vorrei far presente che, nell'ipotesi che la formula indicata sia adottata, sono opportune alcune considerazioni. È chiaro che detta formula riguarda il ricorrente alla Corte costituzionale a seguito di incidente sollevato nel processo ordinario con la eccezione di incostituzionalità della legge. Ora, se in questo caso si applicassero le norme relative al gratuito patrocinio proprio ai procedimenti civili e penali, va ricordato che tali norme vogliono che per ogni grado del giudizio la domanda del gratuito patrocinio sia ripetuta. Per ciò il ricorrente che solleva l'incidente nel processo ordinario non potrebbe *ex lege* fruire del gratuito patrocinio nel ricorso davanti alla Corte costituzionale, ma dovrebbe rinnovare l'istanza. E poichè pare che questo non si voglia, bisogna chiarire meglio la formula; bisogna precisare che colui il quale solleva incidenti per il ricorso alla Corte costituzionale, per il solo fatto d'essere già stato ammesso al gratuito patrocinio, non ha bisogno d'una nuova concessione e conseguentemente non è obbligato ad effettuare alcun deposito.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io ritengo, d'accordo con la Commissione, che bisogna mantenere la parte che si vorrebbe sopprimere. Non c'è dubbio che secondo l'osservazione che indirettamente il nostro Presidente ha fatto, si tratta di un ricorrente il quale avrebbe già ottenuto, durante il procedimento, e durante l'eccezione, una specie di valutazione, di *fumus*, direi, da parte del giudice, il quale lo avrebbe ritenuto manifestamente fondato, per cui non ci sarebbe bisogno di fare nuovamente un deposito in quanto

c'è già stata una certa valutazione da parte del giudice Ma questo non significa che, ogni volta che si fa una eccezione davanti alla Corte costituzionale, questa sia veramente fondata. L'impressione che ha avuto il giudice di un certo fondamento non significa che bisogna giudicare in senso favorevole. Quindi, in fondo, occorre stabilire un deposito come si fa davanti a tutte le Magistrature, deposito che viene restituito nel caso in cui il ricorrente abbia ragione e venga accolto il suo ricorso, ma che invece viene incamerato quando il ricorrente ha torto. Il progetto ministeriale aveva parlato di una somma di lire 20 000; la Commissione ha voluto adottare una somma di lire 5.000. Ora spiego la ragione per cui noi abbiamo creduto bene di stabilire che, malgrado ci possa essere questo *fumus*, questa apparenza di verità da parte del ricorrente, bisogna cercare di limitare, come potrebbe eventualmente avvenire durante i procedimenti civili o penali, la possibilità di facili elusioni ai procedimenti stessi Ricorrendo alla Corte costituzionale, questo ricorso deve essere una cosa molto seria ed allora, oltre questa prima delibazione da parte del giudice, noi riteniamo che stabilire un deposito di una certa importanza sia sempre qualcosa che ponga un limite alla facilità dei ricorsi alla Corte costituzionale.

Per quanto si riferisce all'emendamento Tessitori sono d'accordo sulla proposta che siano aggiunte le parole « o dalla Regione ».

Ritengo che anche la seconda parte dell'articolo debba essere mantenuta e non mi rendo conto come il Presidente della Commissione, che pure ha concordato su questo mantenimento, abbia detto che si può anche farne a meno Io non lo credo perchè lo Stato e la Regione, se non lo si dicesse, sarebbero anch'essi soggetti a deposito. Quindi propongo al Senato che sia mantenuta la disposizione così come è formulata e per quanto riguarda la misura del deposito, richiamandomi alla proposta del senatore Bosco, proporrei di tornare alle 20 mila lire.

GRISOLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRISOLIA. Rilevo che si stanno accavallando proposte di vario genere dimenticando qual'è il principio informatore della Corte costituzionale; trattasi della salvaguardia di un interesse prevalentemente pubblico e pertanto la gratuità dovrebbe essere alla base del funzionamento di detta Corte per poter rendere agevole il ricorrere alla Corte stessa. Più che aumentare a 10 o 20 mila lire il deposito, fermiamoci sul deposito di lire cinquemila proposte dalla Commissione e che ritengo più che sufficiente.

Per quanto riguarda poi il secondo capoverso, osservo che attualmente lo Stato già usufruisce d'una difesa per così dire gratuita. Infatti l'Avvocatura dello Stato in giudizio produce tutti gli atti in carta semplice e perciò, ritenendo del tutto pleonastico mantenere il secondo capoverso del testo ministeriale, aderisco alla proposta di soppressione del capoverso stesso.

Sono, invece, per l'accoglimento della proposta Tessitori perchè mi sembra giusto che i benefici del gratuito patrocinio siano estesi al giudizio avanti la Corte costituzionale senza necessità d'una nuova ammissione al detto patrocinio.

TESSITORI Proporrei di aggiungere la parola « stato » là dove si dice « ma il ricorrente che non sia ammesso ».

PERSICO, *relatore*. La Commissione accetta la proposta Tessitori-Grisolia.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Veroni se è mantenuto l'emendamento dell'onorevole Lussu.

VERONI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'emendamento dell'onorevole Lussu al primo comma di questo articolo, così formulato:

« Sopprimere la seconda parte del primo comma dalle parole "ma il ricorrente, che non sia ammesso al gratuito patrocinio ecc." ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento del senatore Bosco il quale chiede che la somma di lire 5 000 da depositare per il ricorso sia portata a lire 20.000.

PERSICO, *relatore*. Faccio presente che la Commissione mantiene il deposito nelle 5.000 lire.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento del senatore Bosco è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti il primo comma dell'articolo 18 nel testo della Commissione con la modificazione proposta dal senatore Tessitori e accettata dalla Commissione e dal Ministro, per la quale alla frase « non sia ammesso al gratuito patrocinio », si sostituisce l'altra: « non sia stato ammesso al gratuito patrocinio ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al secondo comma di questo articolo c'è un emendamento soppressivo del senatore Lussu accettato dalla Commissione.

Se nessuno domanda di parlare lo metto in votazione.

TESSITORI. Io chiedevo con un mio emendamento aggiuntivo, che alla seconda parte del secondo comma dopo le parole « proposto dallo Stato » si aggiungessero le altre « o dalla regione ».

Se si vota la soppressione del comma anche il mio emendamento rimane soppresso.

PRESIDENTE. Chi approva la soppressione del secondo comma dell'articolo 18 è pregato di alzarsi.

(È approvata).

L'articolo 18 pertanto resta limitato al primo comma e risulta del seguente tenore:

Gli atti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale sono esenti da tasse di ogni specie; ma il ricorrente, che non sia stato ammesso al gratuito patrocinio, deve depositare la somma di lire cinquemila, che gli verrà restituita nel caso che la Corte accolga il ricorso.

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 19.

Nei procedimenti davanti la Corte costituzionale, salvo il disposto del successivo articolo 44, si osservano, oltre le norme della presente legge, quelle del Codice di procedura civile relative al ricorso per cassazione, in quanto applicabili.

La Corte può inoltre integrare le dette norme mediante un suo regolamento che è pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale ».

Al primo comma di questo articolo è stato proposto un emendamento modificato dal senatore Azara, per il quale invece di dire: « Nei procedimenti davanti la Corte ecc. » si dovrebbe dire: « Nei procedimenti davanti alla Corte ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Azara.

AZARA. Debbo far rilevare come si tratti di un emendamento determinato solo da un errore di stampa: infatti invece di dire « Nei procedimenti davanti alla Corte ecc. » è stato stampato « Nei procedimenti davanti la Corte ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma, con la modificazione proposta dal senatore Azara. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Vi è ora un emendamento aggiuntivo, dopo il primo comma, dei senatori Berlinguer e Grisolia, del seguente tenore:

« Il Presidente, quando lo ritenga assolutamente necessario, può, con provvedimento motivato, ridurre i termini fino alla metà ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Berlinguer per illustrare il suo emendamento.

BERLINGUER. Mi pare che questo emendamento non meriti una lunga illustrazione...

PRESIDENTE. Desidero farle prima notare che più innanzi si parla specificatamente dei termini. Quindi si potrebbe rinviare l'esame del suo emendamento a quando verrà in discussione l'articolo 21.

BERLINGUER. All'articolo 21 è prevista una riduzione di termini, ma è prevista sotto diverso aspetto. Comunque mi pare che la norma debba essere esplicitamente estesa anche all'articolo 19. Si deve supporre che in alcuni casi vi sia urgenza di ottenere una discussione della Corte costituzionale; i termini normali talvolta sono troppo lunghi. Consentiamo allora al Presidente di ridurre, con provvedimento motivato, questi termini.

PRESIDENTE. Io credo che sia il caso di vedere se non si debba trattare questo argomento quando si sarà definita in generale la questione dei termini.

GRISOLIA Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRISOLIA. L'articolo 19 della legge in esame stabilisce che, nei procedimenti avanti la Corte costituzionale, oltre le norme previste nella legge stessa, si osservano le disposizioni del Codice di procedura civile relative al ricorso per Cassazione, in quanto applicabili.

Ora, poichè in Cassazione non è prevista la riduzione dei termini, è necessario farne espressa menzione nei riguardi del procedimento avanti la Corte costituzionale. Del resto, la riduzione in parola — tranne che per i giudizi di Cassazione — corrisponde ad una esigenza sentita nel nostro Codice di procedura in base a cui è consentito al magistrato di ridurre i termini, in determinati casi, con provvedimento motivato Infine, per evidente armonia legislativa, ritengo che l'emendamento proposto da me e dal collega Berlinguer debba essere inserito proprio nell'articolo 19 attualmente in discussione

PRESIDENTE. Non dimentichiamo che nell'articolo 19 si parla di termini generici, mentre quelli proposti dall'emendamento sono termini specifici.

Domando il parere della Commissione.

PERSICO, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento degli onorevoli Berlinguer e Grisolia perchè ci sono in esso due garanzie: che il Presidente ritenga assolutamente necessaria la riduzione del termine e che il provvedimento sia motivato; dimodochè il provvedimento potrebbe anche essere investito di gravame davanti al collegio.

PRESIDENTE. Domando il parere dell'onorevole Ministro.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero richiamare l'attenzione dei proponenti e della Commissione che poi, nell'articolo 21 si stabilisce che il Presidente della Corte può ridurre i termini sovraindicati. È opportuno allora che questa questione la esaminiamo quando entriamo nel campo specifico dei termini. Adesso parliamo di norme generali. Nell'articolo 19 si dice che si osservano le norme di procedura penale in quanto applicabili. Vedremo successivamente come saranno applicabili. Quindi proporrei di rinviare la questione in sede di articolo 21.

GRISOLIA. Possiamo votare ora l'emendamento e stabilire la collocazione in sede di coordinamento.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Riterrei più opportuno il rinvio

PERSICO, *relatore*. La Commissione si rimette al Senato.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER Non accetto la proposta di rinvio perchè l'articolo 21 si riferisce ai particolari termini del procedimento dinanzi alla Corte costituzionale, mentre l'articolo 19 si riferisce genericamente ai termini fissati dal codice di procedura civile per tutti i ricorsi. Non so se il Senato sarà d'accordo nel nostro concetto di ridurre tutti i termini: se fosse d'accordo penso che dovrebbe votare l'emendamento ora che si discute l'articolo 19, e non soltanto quando si esaminerà l'articolo 21.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei chiarire all'on. Berlinguer che dei due capi successivi ve ne è uno che si riferisce alle questioni di legittimità costituzionale. Per questo ho ricordato l'articolo 21 che all'ultimo comma dice: « Il Presidente può, quando lo ritenga necessario, ridurre i termini sopra indicati »; nel terzo capo, poi, che riguarda i conflitti di attribuzione — e queste sono le due cose che ci riguardano — c'è l'articolo 34, il quale dice: « Si osservano nei ricorsi per regolamento di competenza di cui ai precedenti articoli le disposizioni per le procedure ed i termini stabilite dagli articoli 21 e 22, per quanto applcabili ».

Perciò insisterei di rinviare la questione a quando prenderemo in esame l'articolo 21.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di rinviare l'emendamento Berlinguer a quando si discuterà l'articolo 21.

Chi l'approva è pregato di alzarsi

(*Non è approvata*).

Pongo ai voti la proposta dell'onorevole Berlinguer di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente comma aggiuntivo: « Il Presidente, quando lo ritenga assolutamente necessario,

può con provvedimento motivato, ridurre i termini fino alla metà ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PERSICO, *relatore*. Al terzo comma, propongo di sostituire alle parole: « che è pubblicato » le parole « che sarà pubblicato ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti il terzo comma dell'articolo 19 così emendato, di cui do lettura: « La Corte può inoltre integrare le dette norme mediante un suo regolamento che sarà pubblicato nella " Gazzetta Ufficiale " ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Rileggo l'articolo 19 con le modificazioni ad esso apportatevi.

Art. 19.

Nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale, salvo il disposto del successivo articolo 44, si osservano, oltre le norme della presente legge, quelle del Codice di procedura civile relative al ricorso per cassazione, in quanto applicabili.

Il Presidente, quando lo ritenga assolutamente necessario, può, con provvedimento motivato, ridurre i termini fino alla metà.

La Corte può inoltre integrare le dette norme mediante un suo regolamento che sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presentazione di un disegno di legge.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

« Utilizzazione dei fondi E.R.P. mediante incremento degli interventi finanziari statali a favore di attività interessanti lo sviluppo agricolo e disposizioni normative per gli interventi stessi » (273-*Urgenza*).

Chiedo che per tale disegno di legge sia adottata la procedura di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'agricoltura della presentazione di questo disegno di legge. Pongo ai voti la richiesta della procedura di urgenza.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento per la procedura di urgenza.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MOLINELLI, *segretario*:

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se intende prendere l'iniziativa di modificare l'articolo 1 del decreto 21 aprile 1947, n. 629, al fine di consentire l'ammissione ai concorsi per la presidenza delle scuole medie agli insegnanti forniti di diploma di lettere, rilasciato dagli Istituti superiori di magistero.

Tale modificazione sanerebbe una palese ingiustizia del vigente decreto, il quale adottando la dizione « forniti di laurea », esclude dai concorsi coloro che hanno conseguito un titolo sostanzialmente identico, salvochè nel nome, alla « laurea in materie letterarie », che oggi dispensano i Magisteri italiani. La modificazione sembra inoltre opportuna per l'evidente analogia col bando di concorso per il personale di segreteria (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243) per il quale è stata adottata la dizione (articolo 3): « Alla carriera di segretario negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale si accede mediante concorso pubblico per esami al quale sono ammessi gli aspiranti in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, o di abilitazione magistrale, o di ragioniere e perito commerciale *o di titolo equipollente* conseguito *secondo i precedenti ordinamenti scolastici* ».

LAMBERTI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se, in considerazione dello stato di abbandono in cui versano molti importanti monumenti della Sardegna, specialmente della età nuragica e del medio evo romanico, non ritenga opportuno l'istituzione di una seconda sovraintendenza alle antichità, e di una seconda sovraintendenza ai monumenti, con sede a Sassari, o, in via subordinata, di una sezione staccata delle due sovraintendenze di Cagliari.

LAMBERTI.

Al Ministro della giustizia, per conoscere se non creda giusto ed opportuno accordare l'indennità di carica a quei Pretori che, oltre a provvedere al disbrigo dei loro normali particolari incarichi, esercitano di fatto, per la mancanza dei titolari, le funzioni dei Primi Pretori.

BUFFONI.

Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, per conoscere se è a loro noto che in molti comuni della provincia di Cosenza, i proprietari di terreni sono sottoposti al pagamento di importanti somme — iscritte e riscosse con i ruoli esattoriali — sotto il titolo « Chinino e iniezioni contro la peste o malrossino dei suini », senza che il chinino e le iniezioni vengano distribuite, o se richieste, fornite.

VACCARO.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e di grazia e giustizia, per conoscere le ragioni che permettono all'Opera nazionale per i combattenti di trasgredire alle vigenti disposizioni di legge per la riassunzione in servizio degli epurati per motivi politici e per sapere se non ritengano opportuno intervenire d'urgenza per restituire fiducia a coloro che attendono giustizia, ai sensi del decreto legge 7 febbraio 1948, n 48, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale » n. 43 del 20 febbraio 1948.

Difatti, in base a tali disposizioni di legge, tutti gli enti statali e parastatali avevano ed hanno l'obbligo di provvedere, entro due mesi, alla riassunzione in servizio del personale epurato anche per motivi sostanzialmente non politici ma ritenuti tali apparentemente.

Sono a mia conoscenza vari casi degni di considerazione, tra cui quelli dei signori:

Silla Reale, Alessandro Rossi, ing. Enzo Fedi, dott. Natale Pennacchietti, rag. Guglielmo Capitelli, Carlo Russo, Sina Fortunato, Giuseppe Fiorentini, Giulio Anastasia, Luigi Cirelli Carasi, Carlo Campo, Antonio Montocello, rag. Nello Pallotti, dott. Nello Puccini e altri.

Un intervento degli onorevoli Ministri dell'agricoltura e della giustizia servirà indubbiamente a ristabilire il senso del rispetto alle leggi dello Stato da parte di tutti, enti e cittadini.

BOSCO.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere: *a*) se i ruoli transitori per il personale delle scuole secondarie andranno in vigore per il prossimo anno scolastico 1949-1950 e se per il 1° ottobre 1949 è previdibile che siano espletati i concorsi per titoli per l'ammissione ai ruoli suddetti; *b*) se gli abilitati dei concorsi attualmente in via di espletamento potranno far valere il titolo conseguito negli esami di Stato di quest'anno, agli effetti della ammissione nei ruoli transitori stessi.

CERMIGNANI.

Ai Ministri dell'interno e della istruzione pubblica, per conoscere le ragioni che, inesplicabilmente, ostano al rilascio da parte delle autorità di pubblica sicurezza di molte aule nello stabile già appositamente costruito in Viterbo quale sede dell'Istituto tecnico. Lo stabile deve servire attualmente anche per il liceo scientifico e il nocumento che discende da questa anormale situazione è tale che le lezioni debbono essere impartite, per alcune classi, nei corridoi, con ovvi gravi inconvenienti per l'efficacia degli insegnamenti, la disciplina e l'igiene scolastiche

ALBERTI Giuseppe, CERMIGNANI.

PRESIDENTE. Avverte che il Senato si riunirà in seduta pubblica domani venerdì 18 alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli Enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari (11-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento (216) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni (99).

La seduta è tolta (ore 20).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.